

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

299° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 29 MAGGIO 2003

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	39
2 ^a - Giustizia	»	43
3 ^a - Affari esteri	»	57
5 ^a - Bilancio	»	58
6 ^a - Finanze e tesoro	»	62
7 ^a - Istruzione	»	64
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	68
11 ^a - Lavoro	»	71
12 ^a - Igiene e sanità	»	76
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	93

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 2 ^a (Giustizia)	»	3
---	---	---

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	97
-----------------------------------	-------------	----

Organismi bicamerali

Sul ciclo dei rifiuti	<i>Pag.</i>	103
---------------------------------	-------------	-----

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	<i>Pag.</i>	105
--	-------------	-----

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE**1^a (Affari costituzionali)****2^a (Giustizia)**

GIOVEDÌ 29 MAGGIO 2003

8^a Seduta*Presidenza del Presidente della 1^a Commissione*
PASTORE*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vietti.**La seduta inizia alle ore 17,30.**SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE*

Il presidente PASTORE informa le Commissioni riunite che in base alle determinazioni assunte dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari di martedì scorso, confermate in Assemblea, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, sono stati deferiti alle Commissioni l'emendamento 1.500, con i relativi subemendamenti, nonché l'emendamento 7.0.1, in effetti già esaminato nelle Commissioni ma riguardante comunque una materia connessa al nuovo emendamento. Al riguardo, le Commissioni riferiranno all'Assemblea a partire dalla seduta pomeridiana di martedì 3 giugno, convocata per le ore 17,30.

Inoltre, si è stabilito che, ove le Commissioni riunite lo ritengano opportuno, esse potranno acquisire il parere della Commissione affari costituzionali sugli emendamenti in questione; tale parere dovrà comunque essere espresso in tempo utile per consentire alle Commissioni riunite di riferire all'Assemblea nei termini indicati.

Ricorda che, in base a un precedente di rilievo, verificatosi nella scorsa legislatura, le Commissioni cui siano deferiti dall'Assemblea emendamenti *ex* articolo 100, comma 11, del Regolamento sono chiamate ad integrare la relazione già presentata sul disegno di legge cui gli emendamenti si riferiscono. A tal fine le Commissioni di merito svolgono un

esame che si articola in un'esposizione introduttiva dei relatori, una discussione sul complesso degli emendamenti deferiti dall'Assemblea, nonché nella formulazione, da parte dei relatori, di una proposta di integrazione della relazione già presentata all'Assemblea sul disegno di legge: su di essa votano le Commissioni, dando con tale voto mandato ai relatori di integrare quella relazione. Alla luce di tale precedente, pertanto, la Presidenza delle Commissioni riunite ha proposto, in sede di Ufficio di Presidenza, di adottare la seguente procedura ed il seguente calendario dei lavori delle Commissioni riunite.

La seduta di oggi dovrebbe essere interamente dedicata alla relazione sulle proposte emendative deferite dall'Assemblea alle Commissioni ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, e alla discussione, con esclusione di ogni votazione. La seduta potrà protrarsi per il tempo necessario a consentire un ampio dibattito. Sul complesso degli emendamenti si svolgerà un'unica discussione (*ex* articolo 100, comma 9, del Regolamento), nella quale ciascun senatore può prendere la parola una volta sola, senza applicare in maniera rigida il termine di dieci minuti per intervento fissato dal Regolamento, proprio al fine di garantire ogni utile approfondimento delle questioni all'esame; la Presidenza delle Commissioni riunite si riserva peraltro di ricondurre gli interventi entro tale limite, ove le circostanze lo richiedano, al fine di consentire al maggior numero possibile di senatori di partecipare alla discussione. In ogni caso, la discussione potrebbe proseguire – ancora senza votazioni – in una seduta da convocare per martedì 3 giugno alle ore 9,30.

Qualora le Commissioni lo ritengano opportuno, nella stessa giornata di martedì 3 giugno la Commissione affari costituzionali potrebbe essere convocata in sede consultiva sulle proposte emendative deferite dall'Assemblea alle Commissioni riunite: si tratta di una procedura, prefigurata come possibile nelle determinazioni della Conferenza dei Capigruppo già ricordate, che presenta caratteri di assoluta eccezione. Per prassi costante, infatti, quando una Commissione esamina in sede referente un disegno di legge, tale sede assorbe quella consultiva. Si potrebbe pertanto utilizzare la possibilità che la Commissione affari costituzionali esamini in sede consultiva gli emendamenti, proprio per consentire che anche in quella sede vi possa essere un apposito dibattito sui profili di costituzionalità degli emendamenti stessi. A tal fine la Commissione affari costituzionali sarebbe convocata alle ore 13,30 di martedì 3 giugno.

Nella medesima giornata di martedì 3 giugno, alle ore 14,30, saranno nuovamente convocate le Commissioni riunite 1^a e 2^a, per l'esame della proposta dei due relatori di integrazione della relazione all'Assemblea, da formulare alla luce del dibattito svoltosi nella giornata odierna e nell'eventuale seduta di martedì mattina, nonché dell'eventuale parere della 1^a Commissione. Per consentirne un'attenta valutazione, e favorire eventuali integrazioni o modifiche, sarebbe preferibile che i relatori elaborassero tale proposta per iscritto. Sulla proposta di integrazione alla relazione si svolgerà una discussione, necessariamente limitata, e diretta anche alle possibili correzioni della proposta, per procedere quindi alle dichiarazioni

di voto secondo le regole ordinarie. Oggetto della votazione, dunque, come nel precedente già citato, sarà il conferimento del mandato ai relatori ad integrare la relazione sul disegno di legge n. 2191: nella relazione integrativa potranno essere contenute eventuali indicazioni, anche di carattere puntuale, dirette a riformulare o modificare per la discussione in Assemblea il testo degli emendamenti 1.500 e 7.0.1. Naturalmente, resterà salva la facoltà di presentare relazioni di minoranza, anche alla luce della relazione integrata.

I lavori delle Commissioni riunite dovranno in ogni caso terminare entro le ore 17,30 di martedì 3 giugno. Tuttavia anche in questo caso si può immaginare di fruire di un margine di flessibilità: si potrebbe, cioè, chiedere all'Assemblea di poter proseguire i lavori delle Commissioni, se tale ulteriore breve tempo si rendesse utile per giungere alla definizione della relazione integrata.

Il Presidente, quindi, riferisce alle Commissioni riunite che sulla procedura così delineata sono state sollevate obiezioni in sede di Ufficio di Presidenza: il senatore Villone, in particolare, ha obiettato che la natura del rinvio dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento comporta che gli emendamenti deferiti siano esaminati in quella che è la sede tipica delle Commissioni permanenti, ossia in sede referente, mentre la procedura proposta dalla Presidenza delle Commissioni riunite si configura come sostanzialmente consultiva. Egli ha inoltre sottolineato l'incongruenza di un rinvio all'esame delle Commissioni riunite anche dell'emendamento 7.0.1, il quale era già stato presentato ed esaminato dalle Commissioni stesse, con la paradossale conseguenza che mentre sull'emendamento 1.500 alle Commissioni è precluso l'esame in sede referente, sull'emendamento 7.0.1, già esaminato in sede referente, si innesterà una nuova fase di esame. Riferisce, infine, che il senatore Villone ha chiesto che venga acquisito, come le determinazioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari consentono, il parere della Commissione affari costituzionali sugli emendamenti in questione, anche al fine di rendere evidente la distinzione tra la sede referente e la sede consultiva, in modo dunque da non determinare una qualificazione di fatto della sede referente come una consultiva per l'Assemblea.

In merito a quest'ultimo punto, il presidente PASTORE propone quindi di chiedere il parere della Commissione affari costituzionali sugli emendamenti e subemendamenti deferiti dall'Assemblea.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Dopo aver nuovamente richiamato il precedente procedurale del 1997, nel quale oggetto della votazione delle Commissioni fu l'integrazione della relazione all'Assemblea sul disegno di legge, il presidente PASTORE chiarisce che se gli emendamenti e subemendamenti restano nella disponibilità dell'Assemblea, l'adozione di tale procedura non esclude che nella relazione integrativa i relatori prefigurino emendamenti che presenteranno in Aula a nome delle Commissioni riunite, il cui contenuto rispec-

chi le proposte sulle quali si sia registrato un consenso nel corso del dibattito che si svolgerà in questa fase.

Il senatore PETRINI, intervenendo sulle proposte appena illustrate dal presidente Pastore, osserva che queste sono di difficile comprensione: posto che non potranno essere votati gli emendamenti ed i subemendamenti che l'Assemblea ha deferito, non si comprende in quale modo i relatori possano concretamente integrare la propria relazione.

A questo riguardo il presidente PASTORE precisa che compito dei relatori è non solo quello di riferire in Aula sui testi deferiti dall'Assemblea, ma anche sui lavori che si sono svolti nelle Commissioni di merito e ricorda nuovamente che i relatori possono, a nome delle Commissioni, presentare emendamenti o subemendamenti nei quali siano trasfusi gli orientamenti emersi in questa fase. Chiarisce inoltre che l'ampia articolazione della proposta procedurale e di calendario che ha sottoposto alle Commissioni riunite era volta, proprio in considerazione del carattere peculiare della procedura derivante dall'articolo 100, comma 11, del Regolamento, a chiarire sin dall'inizio tutti i passaggi procedurali che le Commissioni sono chiamate a svolgere.

Il senatore ZANCAN invita le Commissioni riunite a considerare la possibilità che, una volta approvati l'emendamento 1.500 e il disegno di legge, la legge sia sottoposta al vaglio della Corte costituzionale non solo per questioni di illegittimità sostanziale, ma anche per illegittimità costituzionale derivante da vizi procedurali. La norma in questione, infatti, è stata proposta per la prima volta e direttamente in Assemblea, senza che su di essa si sia svolto l'esame in sede referente, come invece richiede esplicitamente l'articolo 72 della Costituzione.

Il senatore CALVI, condivise le osservazioni del senatore Villone svolte in Ufficio di Presidenza e ricordate dal presidente Pastore, rileva come si vada sempre più affermando il ricorso a procedure di esame e di approvazione di disegni di legge complesse e, a suo avviso, discutibili. Ricorda, a tale riguardo, la procedura adottata per il disegno di legge in materia di legittimo sospetto: anche in quella occasione disposizioni cruciali di quel provvedimento furono introdotte nell'*iter* parlamentare attraverso la presentazione di emendamenti direttamente dinanzi all'Assemblea. Nel caso attuale la procedura appare ancor più contorta, poiché l'emendamento 1.500 introduce un tema affatto nuovo rispetto al testo del disegno di legge, attraverso un uso spregiudicato della presentazione di emendamenti in Aula. A parte ogni considerazione sulla legittimità della proposta emendativa, sulla possibilità di introdurre la norma in questione con legge ordinaria e sulla sua formulazione, sottolinea l'esigenza di valutare l'attinenza di questo emendamento al disegno di legge n. 2191, che ha ad oggetto l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione. Quanto all'emendamento 7.0.1, contesta la possibilità che tale emendamento sia

nuovamente esaminato dalle Commissioni: il suo deferimento appare del tutto incomprensibile, a meno che non sia finalizzato a giustificare quello dell'emendamento 1.500, affermando così surrettiziamente la non estraneità di quest'ultimo all'oggetto del disegno di legge n. 2191.

Segnala, infine, che l'adozione della procedura proposta dal Presidente non può trovare giustificazione nella necessità di concludere i lavori delle Commissioni riunite entro la giornata di martedì 3 giugno, per consentire all'Assemblea di procedere nell'esame del disegno di legge: è a tutti noto, infatti, che tale finalità può essere comunque garantita anche se si procede con le ordinarie regole della sede referente, comprese le votazioni di tutti gli emendamenti deferiti, arrivandosi semmai a non concludere l'esame stesso, e a non poter dare mandato ai relatori per riferire all'Assemblea. Sorge allora il dubbio che il vero scopo della proposta procedurale avanzata sia, in realtà, la compressione di un reale dibattito.

Il senatore MANCINO fa presente di avere posto al Presidente di turno dell'Assemblea, nel corso della seduta antimeridiana di oggi, il problema dei tempi e delle modalità per la presentazione di eventuali questioni pregiudiziali di costituzionalità che abbiano ad oggetto l'emendamento 1.500, che in quel momento non era ancora stato formalmente presentato.

Il Presidente di turno ha, in quell'occasione, chiarito che le questioni di pregiudizialità che potevano aver luogo al momento erano solo quelle attinenti al disegno di legge nel testo già definito dalle Commissioni riunite. L'emendamento in questione è stato automaticamente deferito alle Commissioni senza che sia stato discusso e senza che ne sia stata vagliata l'eventuale inammissibilità per estraneità all'oggetto del disegno di legge: occorre pertanto chiarire se vi sarà la possibilità di presentare tale questione pregiudiziale su questa proposta che, a suo avviso, pur dettando formalmente una norma processuale, in realtà incide sullo *status* delle cariche istituzionali indicate, ponendosi in violazione del principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione. C'è il fondato timore che venga impedito di proporre tale questione, in quanto l'emendamento sarà affrontato dall'Assemblea in una fase procedurale nella quale ciò sarebbe precluso, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento.

Il presidente PASTORE fa presente che l'insorgenza di una nuova circostanza – nella fattispecie la conclusione di questa fase procedurale – potrebbe indurre il Presidente del Senato ad ammettere, se riterrà di farlo, la questione pregiudiziale al momento della presentazione dell'integrazione della relazione all'Assemblea, o comunque della relazione sui lavori che le Commissioni riunite hanno svolto in questa fase; in questo senso sono state, infatti, le dichiarazioni del Presidente di turno nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore MANCINO rileva comunque come sia inspiegabile che l'emendamento in questione, il quale poteva formare oggetto di discus-

sione e di esame nelle Commissioni di merito, sia stato presentato direttamente in Aula. Quanto alla procedura da seguire in questa fase, visto che si è nell'ambito di una ipotesi del tutto peculiare, si sarebbe potuto ammettere una effettiva procedura referente, tale da consentire alle Commissioni riunite di modificare i testi deferiti dall'Assemblea, procedendo alla votazione di emendamenti e subemendamenti.

Il senatore PETRINI sottolinea che la discussione nell'interesse della quale può essere disposto il deferimento *ex art.* 100, comma 11, del Regolamento, è quella che si svolge dinanzi all'Assemblea, consentendo in tal modo di esaminare nelle Commissioni di merito disposizioni di contenuto tecnico o particolarmente complesso. Concorda quindi con l'osservazione del senatore Villone, secondo cui le Commissioni sono in questo caso reinvestite della funzione loro propria, ossia dell'esame in sede referente, nella quale possono essere esaminati e votati gli emendamenti. In caso contrario, non si comprenderebbe la stessa *ratio* del rinvio, se non in termini di aggiramento dell'obiezione di estraneità dell'emendamento all'oggetto del disegno di legge; ma il divieto di presentare in Assemblea emendamenti che abbiano tale natura discende direttamente dall'articolo 72 della Costituzione. Se da un lato il rinvio alle Commissioni sembra essere finalizzato ad evitare accuse di violazione della procedura imposta dalla Costituzione, dall'altro esso viene disposto con modalità che non consentono alle Commissioni stesse di svolgere l'esame referente che la Carta costituzionale impone.

Quanto infine al precedente cui si è richiamato il Presidente, occorre attentamente valutare se in quell'occasione la procedura ricordata non sia stata adottata in termini di eccezionalità e sulla base di un consenso unanime, poiché – se così fosse – non potrebbe costituire fondamento sufficiente per l'adozione di tale procedura nel caso attuale.

Il senatore AYALA, condividendo le osservazioni dei senatori intervenuti precedentemente, chiede che si proceda alla sospensione della seduta in corso e a una nuova convocazione degli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite, al fine di riesaminare la proposta di organizzazione dei lavori che è stata sottoposta alle Commissioni stesse. Condivide, in particolare, quanto osservato dal senatore Mancino in merito all'inspiegabile tempistica della presentazione dell'emendamento 1.500, annunciato nel suo contenuto dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri in occasioni pubbliche, quando ancora era in corso la fase referente, ma formalizzato solo quando questa si era conclusa. Osserva, inoltre, che la limitazione della discussione prevista dall'articolo 100, comma 9, che il Presidente ha richiamato, si applica alla discussione in Assemblea e comporta una compressione del dibattito e dell'esame nelle Commissioni riunite. Alla mancanza di senso del rinvio in Commissione senza la possibilità di giungere a votazioni sugli emendamenti deferiti, si aggiunge la paradossale considerazione che oggetto di questa fase procedurale siano proposte

emendative che, in teoria, la Presidenza del Senato potrebbe in un momento successivo dichiarare inammissibili.

Invita pertanto la Presidenza a recedere dalla proposta procedurale illustrata e ad individuarne una diversa, che assicuri la dignità piena di tutti i senatori, di maggioranza e di opposizione, restituendo alle Commissioni la loro funzione propria.

Il presidente PASTORE, a ulteriore integrazione di quanto già rappresentato, sottolinea come la proposta da lui formulata sull'ordine dei lavori ha inteso offrire l'opportunità di una discussione ampia sugli emendamenti e sui relativi subemendamenti presentati in Assemblea, inclusa la possibilità, per le Commissioni, di formulare proprie proposte emendative. Tale soluzione che, ricorda ancora una volta, si basa su un precedente significativo, potrebbe risultare più utile, ai fini dell'esame, di una procedura comprendente numerose votazioni, soprattutto in considerazione del fatto che la nuova fase referente è comunque di natura incidentale nel procedimento già avviato in Assemblea ed è condizionata da un termine finale, quello di martedì 3 giugno alle 17,30.

Tuttavia, la sua proposta procedurale sembra costituire motivo di tensione sulla base di presunte irregolarità procedurali o per il timore della violazione del diritto di manifestazione delle rispettive posizioni politiche sul tema, contrariamente alle intenzioni della presidenza che invece intende assicurare una maggiore opportunità di discussione nonché un esito propositivo per la discussione in Assemblea, tipico della sede referente e configurabile anche nella forma di emendamenti delle Commissioni. In tal caso, a suo avviso non vi è alcun motivo per escludere l'ordinaria procedura dei lavori di Commissione, dedicando la seduta odierna alla illustrazione e alla discussione degli emendamenti e una o più sedute, nella giornata di martedì 3 giugno, riservate alle votazioni. Resta fermo che i lavori dovranno essere interrotti, ove non conclusi, allo scadere del termine indicato, che costituisce un dato imm modificabile in considerazione del mandato specifico alle Commissioni riunite conferito dalla Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari e confermato in Assemblea.

Inoltre, alla luce degli interventi e delle richieste fin qui formulate, si procederà nella giornata di martedì 3 giugno a convocare la 1^a Commissione per la formulazione di un parere sulla conformità alla Costituzione delle proposte emendative in esame.

Il senatore Massimo BRUTTI interviene per manifestare forti perplessità sul metodo che si propone di seguire, ritenendo di soprassedere, ma solo per il momento, nell'esposizione delle questioni principali che sono state poste dalla presentazione degli emendamenti e che sono quelle relative alla proponibilità ed alla conformità degli stessi alla Costituzione. Si chiede poi come sia possibile lavorare su un testo che, come pare di intendere da talune affermazioni del presidente Pastore, non potrà essere modificato dalle Commissioni. Questa legislatura rimarrà per lui un esempio terribile per l'atteggiamento irrispettoso e prepotente delle forze poli-

tiche della maggioranza, mai visto in passato in tanti anni di esperienza parlamentare. Ricorda che ciò è avvenuto in ormai troppe occasioni, citando quanto è accaduto in occasione dell'esame dei disegni di legge in tema di legittimo sospetto, di rogatorie internazionali e in materia di rientro di capitali all'estero. Conclude osservando come l'atteggiamento della maggioranza, anche in questa occasione, induca a questo punto a valutare la possibilità di non prendere più parte ai lavori o comunque ad ipotizzare altre iniziative, come ad esempio la predisposizione di una relazione di minoranza, per non prestarsi a quella che appare senza alcun dubbio una vera e propria presa in giro.

Replica il presidente PASTORE per chiarire ancora come le Commissioni riunite possano comunque formulare proprie proposte emendative, riferite agli emendamenti deferiti dall'Assemblea, che potranno assumerne il contenuto, confermandolo o modificandolo, ovvero orientarsi in senso negativo, quali proposte di reiezione.

Il senatore DALLA CHIESA condivide gli argomenti critici addotti dagli altri senatori dell'opposizione rammentando come, ancor prima di conoscere il contenuto degli emendamenti, egli aveva manifestato perplessità sulla procedura indicata dalla Conferenza dei Capigruppo, data l'indicazione di un termine perentorio di conclusione dei lavori per le Commissioni riunite. Appare poi singolare, anche perché non si registrano precedenti al riguardo – riferendosi all'emendamento 7.0.1 – che un emendamento presentato in Commissione e dalla stessa già respinto venga poi riportato nella sostanza alla valutazione della Commissione stessa. Quanto poi alla proposta sull'ordine dei lavori, ritiene che la stessa costituisca una anomalia che trasforma l'attività delle Commissioni, in questa circostanza, in una sorta di convegno giuridico, in contrasto con il ruolo tipico che la Costituzione e il Regolamento attribuiscono alla stessa. È anomalo poi, almeno da quello che è dato di intendere dalle parole del presidente Pastore, che non si procederà alle votazioni; ma allora se ciò è vero non si vede la ragione per procedere a un confronto che a questo punto risulterebbe del tutto inutile, quale mero esercizio accademico contrario alla funzione tipica delle Commissioni.

Interviene il senatore MANCINO ricordando che i presidenti della 1^a e della 2^a Commissione sono destinatari di un preciso mandato, ragion per cui le osservazioni e le perplessità da più parti sollevate devono essere correttamente riferite alla Conferenza dei Capigruppo e alla Presidenza del Senato. Per tale ragione, poiché risultano a questo punto incertezze sulla procedura da seguire che non sembrano chiarite dalle precisazioni del presidente Pastore, potrebbe risultare opportuno un chiarimento della stessa Presidenza del Senato; invita dunque i Presidenti della Commissioni riunite a sospendere la seduta per consentire tale verifica.

Il senatore VILLONE si chiede per quale ragione non sarebbe consentito alle Commissioni riunite di votare i singoli emendamenti, a meno che la maggioranza non sia ancora sicura del testo presentato e quindi si riservi la possibilità di ulteriori modifiche nel corso dell'esame in Assemblea, derivando comunque da tutto questo una ingiustificabile compressione dei poteri della Commissione. Si chiede poi se l'emendamento, in esito al prospettato esame, vada ad integrare il testo del disegno di legge ovvero sia comunque destinato a sopravvivere in quanto tale. Osserva come il quesito non sia senza conseguenze sotto il profilo della proponibilità della questione pregiudiziale, alla luce della rigida applicazione della disciplina regolamentare in materia, questione che nell'occasione riguarderebbe la estraneità del contenuto dell'emendamento alla materia disciplinata dai disegni di legge. Quanto al precedente evocato dal presidente Pastore, egli ritiene che non si possa considerare un precedente in termini: infatti, se in quella occasione si seguì una certa via procedurale, peraltro atipica, non vi è alcuna ragione per assumerla come la sola praticabile. A questo punto sembrano prospettarsi tre strade, che sono quelle del normale esame della Commissione in sede referente, quella della proposta del presidente Pastore e quella della sospensione dei lavori per la verifica presso la presidenza del Senato della procedura corretta da seguire alla luce delle incertezze manifestate. In ogni caso, se il proposito è quello di avallare in Commissione l'emendamento 1.500 e di respingere tutti i subemendamenti, egli esorta il Presidente delle Commissioni riunite a perseguire l'obiettivo, in sé legittimo, seguendo le ordinarie procedure di votazione, in modo che la maggioranza si assuma pienamente l'onere e la responsabilità delle proprie scelte, già dall'esame in Commissione.

Il presidente PASTORE ricorda al senatore Villone e alle Commissioni riunite che, secondo l'articolo 93 del Regolamento, il Presidente del Senato ha facoltà di ammettere la questione pregiudiziale anche dopo l'inizio della discussione, qualora la proposizione tardiva sia giustificata da nuovi elementi emersi nel corso del dibattito, sottolineando come il Presidente di turno in Assemblea, senatore Calderoli, abbia dato ampie rassicurazioni in proposito già nella seduta antimeridiana di oggi. Precisa, quindi, che la procedura da lui proposta non è stata indicata come esclusiva e obbligatoria, ma come possibile e opportuna, per garantire un dibattito ampio e approfondito e assicurare un esito propositivo per l'Assemblea nei termini fissati per l'esame in Commissione.

Il senatore PASSIGLI osserva come neanche un voto, pur auspicabile, delle Commissioni riunite potrebbe sanare quella che si manifesta come una evidente irregolarità procedimentale, a meno di ritenere in via paradossale che sia sempre legittimo ciò che la maggioranza decide di approvare, in disprezzo delle regole poste dalla Carta costituzionale e dal Regolamento del Senato. Sottolinea poi come tutto l'esame abbia costituito una anomalia, ove si tenga conto, in particolare, che la proposta della Conferenza dei Capigruppo ha avuto luogo non già sulla base di emenda-

menti presentati ma sulle anticipazioni e sulle dichiarazioni fatte fuori dal Parlamento, in assenza cioè di ogni iniziativa formale. Tutto ciò non ha permesso ancora di valutare la questione pregiudiziale relativa alla ammissibilità dell'emendamento, che invece costituisce il tema principale, tenuto conto della evidente estraneità del contenuto dell'emendamento al tema affrontato dai disegni di legge. Si ha pertanto la sensazione che l'anomala procedura intenda aggirare in un certo qual modo il Regolamento, facendo venir meno la possibilità di presentare la fondamentale questione pregiudiziale citata, nonostante le rassicurazioni date dalla Presidenza. Ritiene quindi opportuno che le Commissioni riunite possano operare con la pienezza dei poteri tipici dell'esame in sede referente. Osserva poi come in realtà il cosiddetto lodo Maccanico interessi i titoli II e III della Parte seconda della Costituzione e sia sostanzialmente estraneo all'ambito applicativo dell'articolo 68 della Carta costituzionale, che è invece la materia in esame, e conclude sottolineando ancora una volta che la soluzione preferibile appare quella di consentire alle Commissioni riunite di esaminare gli emendamenti nella pienezza dei poteri che sono tipici della sede referente o comunque di sospendere i lavori per compiere un chiarimento presso la presidenza del Senato. La soluzione di dar corso alla proposta del presidente Pastore nell'ambito della procedura che si indicherebbe come propria dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, non è invece a suo avviso sostenibile, in quanto renderebbe l'esame sostanzialmente inutile.

Prende quindi la parola il relatore ZICCONI, che ricorda come la proposta del presidente Pastore sia coerente a quanto deciso in sede di Conferenza dei Capigruppo e che si sta procedendo sulla base di un preciso mandato.

Il presidente PASTORE ricorda, in risposta alle perplessità formulate in ordine alla costituzionalità degli emendamenti, che le Commissioni hanno già stabilito di richiedere il parere della Commissione affari costituzionali, per la valutazione della questione. Sull'ordine dei lavori, quindi, richiama l'attenzione sui punti fermi posti dal mandato derivante dall'Assemblea del Senato, costituiti dal termine fissato per la conclusione dei lavori delle Commissioni riunite e dal fatto che non si potrà modificare il testo già proposto all'Assemblea, mentre il lavoro delle Commissioni riunite si potrà tradurre in una integrazione del mandato ai relatori a riferire all'Assemblea, eventualmente comprensivo di emendamenti delle Commissioni.

Dopo aver lasciato a una eventuale, libera iniziativa dei proponenti la richiamata verifica procedurale, conclude confermando che, non essendo stato colto lo spirito costruttivo della sua proposta sull'ordine dei lavori, in assenza di contrarie indicazioni dalla Presidenza del Senato e fintanto che queste non giungeranno, si seguirà la procedura ordinaria in sede referente. Avranno quindi luogo, nella seduta odierna, l'illustrazione e la discussione degli emendamenti, mentre nelle sedute di martedì seguiranno le votazioni di ciascun emendamento e subemendamento.

Il senatore ANGIUS sottolinea che la decisione preannunciata in sede di Conferenza dei Capigruppo del rinvio in Commissione, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, era stata intesa in quella sede come una decisione che avrebbe consentito senz'altro la possibilità di votazioni in Commissioni riunite sui testi da esaminare e, soprattutto, avrebbe garantito i normali effetti di quelle votazioni in sede referente. Alla luce di ciò, quanto accaduto nella seduta odierna pone obiettivamente l'esigenza di un chiarimento e rende evidente l'opportunità che a questo fine sia interpellata la Presidenza del Senato. È infatti necessario comprendere se l'effettiva portata delle decisioni regolamentari assunte dalla Presidenza del Senato corrisponde all'esigenza di assicurare il pieno rispetto delle prerogative dell'opposizione.

Il presidente PASTORE fa presente che, alla luce delle decisioni prese in Assemblea, resta fermo che le Commissioni riunite devono concludere i loro lavori entro le 17,30 di martedì 3 giugno e che, nell'ambito di questi lavori, certamente le Commissioni non possono intervenire direttamente sul testo dei disegni di legge già proposto all'Assemblea. Le Commissioni, quindi, procederanno nell'esame con le relazioni sulle proposte emendative rinviata e, quindi, con la relativa discussione, passando alla votazione dei subemendamenti e degli emendamenti a partire dalla mattina di martedì 3 giugno.

IN SEDE REFERENTE

(2191) Deputato BOATO. – *Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione*, approvato dalla Camera dei deputati

(41) DALLA CHIESA. – *Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione*

(489) CALVI e VILLONE. – *Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione e per la disciplina delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni*

(1734) FALCIER ed altri. – *Attuazione dell'articolo 68 della Costituzione*

(Esame, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento di emendamenti al testo proposto dalle Commissioni all'Assemblea, e rinvio)

Il relatore ZICCONI illustra gli emendamenti 7.0.1 e 1.500, riguardanti un particolare profilo della normativa in esame. Il primo, presentato dal senatore Cossiga e già trattato nella precedente fase dell'*iter*, si riferisce all'ipotesi particolare in cui il Presidente del Consiglio esercita le funzioni di presidente di turno dell'Unione europea, una condizione che, a suo avviso, si dovrebbe ricondurre alla previsione più generale, e a suo avviso preferibile, di una sospensione del processo penale per tutta la durata della carica.

L'emendamento 1.500 stabilisce che per tutto il periodo in cui viene esercitata la funzione o rivestita la carica, è sospeso il processo penale per qualsiasi reato. Ricorda che la nozione di «processo penale» è pacificamente ritenuta distinta da quella di procedimento, poiché non comprende

la fase delle indagini preliminari. Pertanto, il riferimento a «ogni fase, stato o grado» deve considerarsi assorbito dalla nozione di processo penale. L'ultimo comma dell'emendamento, infine, prevede che durante la sospensione del processo si applicano le norme sulla sospensione della prescrizione.

Il relatore BOSCETTO conviene sulla distinzione tra procedimento e processo penale. Il processo si avvia nel momento in cui il pubblico ministero esercita l'azione penale, per cui ne resta esclusa la fase delle indagini preliminari, che dunque non trova copertura nell'emendamento 1.500. Ciò garantisce, a suo avviso, la salvaguardia del carattere obbligatorio dell'azione penale. La parola «fase», pertanto, riguarderebbe la parte pre-dibattimentale. Se invece non si mantenessero distinte le nozioni di processo e procedimento, a suo giudizio verrebbe meno l'impianto logico del provvedimento e i dubbi sulla costituzionalità sarebbero assai rilevanti.

Il senatore ZANCAN esprime rammarico per il giudizio espresso dal presidente Pastore, secondo il quale l'opposizione non intenderebbe svolgere la discussione. Sarebbe sufficiente, a suo avviso, leggere i subemendamenti presentati per comprendere che l'accusa non è fondata.

La prima e fondamentale doglianza riguarda la scelta di procedere per via ordinaria alla deroga di importanti precetti costituzionali, quali il principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge e l'obbligatorietà dell'azione penale.

Ritiene, inoltre, che nel merito la norma sia errata e adotti soluzioni tecniche del tutto incongrue. In particolare, la previsione di benefici per il futuro a favore di alcune persone, anche se limitata alla sospensione del processo, si trasforma in una vera e propria istigazione a delinquere e assume un significato eversivo.

Osserva, quindi, che la mancata previsione della possibilità di compiere gli atti urgenti e irripetibili, di fatto introduce una sorta di immunità, visto che per cinque o sette anni si sospende la raccolta delle prove che, com'è noto, può avvenire solo nella fase dibattimentale.

Inoltre, vengono trattate allo stesso modo cariche istituzionali per le quali l'ordinamento costituzionale prevede prerogative assai diverse.

Ancora, la presenza della parola «fase» lascia intendere, a suo avviso, che all'ultimo momento l'espressione «procedimento penale» è stata sostituita con «processo penale». In proposito, prende atto della interpretazione dei relatori secondo i quali la fase delle indagini preliminari è fatta salva, ma ciò rappresenta, a suo giudizio, una circostanza assai grave, poiché se un'alta carica dello Stato è rinviata a giudizio per un reato comune, non potrebbe neppure rinunciare alla sospensione del processo al fine di ottenere il pieno riconoscimento della sua innocenza.

Infine, la sospensione della prescrizione a suo parere non modifica sostanzialmente gli effetti della sospensione del processo, dal momento che alla ripresa del processo i giudici sarebbero diversi da quelli iniziali e dovrebbero cominciare da capo l'esame degli atti.

L'iniziativa risponde a suo avviso all'esplicita richiesta del Presidente del Consiglio, per cui suscita un senso di vergogna e un giudizio negativo.

Il senatore Massimo BRUTTI motiva l'opposizione del suo Gruppo sull'emendamento 1.500 e manifesta il suo dissenso per il modo in cui sono stati condotti i lavori delle Commissioni. A suo parere, l'emendamento è del tutto estraneo al disegno di legge n. 2191, riguardando cariche e funzioni diverse da quelle parlamentari oggetto dell'articolo 68 della Costituzione. Rappresenta piuttosto un tentativo di frodare la Costituzione, in deroga al principio di uguaglianza e anche a quello, introdotto nella passata legislatura, della ragionevole durata del processo.

L'esigenza di tutelare le funzioni delle più alte cariche dello Stato è, a suo giudizio, un problema reale al quale il Parlamento dovrebbe dare soluzione mediante una legge costituzionale e nel rispetto di alcune condizioni fondamentali; in particolare, attraverso una definizione normativa che si riferisca chiaramente alla sospensione del dibattimento per le più alte cariche dello Stato e stabilisca che alla fine del mandato sono comunque accertate le responsabilità penali, escludendo il rinnovo della carica prima che il processo sia concluso.

L'obiezione secondo cui le importanti funzioni internazionali delle quali sarà presto investito il Presidente del Consiglio impediscono di procedere per via costituzionale non è persuasiva, a suo avviso. Il tribunale di Milano, infatti, proprio in considerazione del particolare momento istituzionale, ha già deciso di scindere il processo in corso, per cui vi è il tempo necessario per intervenire con revisione costituzionale.

L'espedito dell'emendamento 1.500 conduce il Parlamento ancora una volta a uno scontro su una norma che riguarda un problema personale del Presidente del Consiglio. Peraltro, si tratta di una soluzione tecnicamente scorretta per cui auspica che sia accolto almeno lo specifico subemendamento soppressivo della parola «fase», in coerenza con le interpretazioni fornite dai relatori.

Conclude, preannunciando che la sua parte politica utilizzerà tutti gli strumenti regolamentari in Parlamento e condurrà una battaglia anche all'esterno per contestare una operazione a suo giudizio vergognosa, mediante un emendamento che ritiene improponibile, incostituzionale e contraddittorio.

Il senatore PETRINI rileva che a differenza del passato i problemi personali del Presidente del Consiglio vengono ora affrontati in maniera esplicita e la sua parte politica potrebbe anche convenire sull'opportunità di tutelare la funzione delle alte più cariche dello Stato nei confronti di responsabilità delle persone che le rivestono.

Ritiene però che la sospensione del processo paradossalmente determini un effetto contraddittorio, poiché non consentirebbe di respingere nella sede appropriata accuse anche infamanti che offenderebbero il decoro e il prestigio della carica istituzionale. Come testimonia la vicenda di Tangentopoli, a suo giudizio l'elemento di offesa non è rappresentato

dal processo, che semmai costituisce un mezzo di garanzia, bensì dalla strumentalizzazione politica dell'ipotesi di reato e dalle campagne di stampa scandalistiche. È quindi sbagliato non riconoscere alle cariche istituzionali il diritto a intervenire nel processo. L'obbligatorietà della sospensione integrerebbe, a suo giudizio, una violazione del diritto della persona di vedere riconosciuta la propria innocenza nel confronto con l'accusa.

La norma, a suo avviso, non ha alcun fondamento costituzionale, non essendo riconducibile ai principi di insindacabilità e inviolabilità che l'articolo 68 prevede a favore dei parlamentari né agli articoli 90 e 96 che riguardano le cariche del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei ministri, e pertanto dovrebbe essere introdotta attraverso un procedimento di revisione costituzionale.

Il rinvio in Commissione disposto dall'Assemblea, inoltre, intende evitare la dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento 1.500 per estraneità alla materia, ma se le Commissioni riunite non sono investite di un pieno potere referente non verrebbe assolto lo specifico l'obbligo previsto dall'articolo 72, primo comma, della Costituzione. Quindi, se l'applicazione dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento consente solo un supplemento di istruttoria e non la riapertura dell'esame nelle Commissioni riunite, non si supera la censura di estraneità dell'emendamento.

I Gruppi di opposizione avevano proposto di rivolgersi al Presidente del Senato, per verificare la pienezza della funzione referente, ma la richiesta non è stata accolta. Per tali motivi, la sua parte politica è sostanzialmente disinteressata a un confronto condotto in siffatti termini e si associa alle proteste espresse da altri Gruppi per il fatto che le leggi e le procedure, e in definitiva l'etica politica, vengono piegate all'esigenza di un obiettivo particolare.

Il presidente PASTORE, in replica al senatore Petrini, ricorda ancora una volta come la conclusione dei lavori delle Commissioni riunite non potrà comunque determinare la modifica del testo già proposto all'Assemblea. Osserva poi come si stia seguendo una procedura rispettosa dei diritti di tutti i parlamentari e quindi anche di quelli dell'opposizione. Per tutti infatti e quindi anche per l'intervento del senatore Petrini, come si è appena visto, è stato consentito di andare oltre il tempo di norma permesso e questo è stato possibile proprio in quanto si è ritenuto di non applicare con rigidità le procedure, così come invece il senatore Petrini richiede, sia pure per altri aspetti.

Ribadisce poi che si procederà, nella giornata di martedì, al voto sui subemendamenti e sugli emendamenti, e si riserva, infine, di non mettere in votazione emendamenti che siano privi di reale portata modificativa, ai sensi dell'articolo 100, comma 8, del Regolamento.

In mancanza di altre richieste di intervento nella discussione sul complesso degli emendamenti, dà quindi la parola ai relatori e al rappresentante del Governo per la formulazione dei rispettivi pareri.

Il relatore ZICCONI, anche a nome del relatore BOSCHETTO, esprime un parere contrario su tutti i subemendamenti all'emendamento 1.500, nonché sull'emendamento 7.0.1, mentre esprime un parere favorevole sull'emendamento 1.500.

Identico è il parere del sottosegretario VIETTI.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2191-A**Art. 1.****1.500/1**

ZANCAN, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, PAGLIARULO, BOCO, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso

All'emendamento 1.500, al comma 1, sostituire la parola: «sottoposti» con la seguente: «assoggettati».

1.500/2

ZANCAN, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, PAGLIARULO, BOCO, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso

All'emendamento 1.500, al comma 1, sostituire la parola: «sottoposti» con la seguente: «soggetti».

1.500/3

CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, GUERZONI, ZANCAN, PAGLIARULO, BOCO, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso, MANCINO, MANZIONE, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI

All'emendamento 1.500, al comma 1, dopo le parole: «processi penali» aggiungere le seguenti: «quando sono giunti alla fase dibattimentale».

1.500/4

CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, GUERZONI, ZANCAN, PAGLIARULO, BOCO, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso, MANCINO, MANZIONE, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI

All'emendamento 1.500, al comma 1, dopo le parole: «processi penali» aggiungere le seguenti: «quando sono giunti alla dichiarazione di apertura del dibattito».

1.500/6

CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, GUERZONI, ZANCAN, PAGLIARULO, BOCO, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso, MANCINO, MANZIONE, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI

All'emendamento 1.500, al comma 1, dopo le parole: «processi penali» aggiungere le seguenti: «quando è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio».

1.500/5

CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, GUERZONI, ZANCAN, PAGLIARULO, BOCO, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso, MANCINO, MANZIONE, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI

All'emendamento 1.500, al comma 1, dopo le parole: «processi penali» aggiungere le seguenti: «quando è stato notificato l'avviso di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale».

1.500/16

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, GUERZONI, ZANCAN, PAGLIARULO, MALABARBA, MANCINO, MANZIONE, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI

All'emendamento 1.500, al comma 1, sostituire le parole: «per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione» con le seguenti: «per reati per i quali non sia previsto

l'arresto obbligatorio in flagranza commessi durante l'esercizio della carica o della funzione».

1.500/7

PAGLIARULO, FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, GUERZONI, ZANCAN, MALABARBA

All'emendamento 1.500, al comma 1, sostituire le parole: «per qualsiasi reato» con le seguenti: «per reati per i quali non sia previsto l'arresto obbligatorio in flagranza».

1.500/8

ZANCAN, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, PAGLIARULO, BOCO, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso, MANCINO, MANZIONE, BATTISTI, PETRINI, DALLA CHIESA, CAVALLARO

All'emendamento 1.500, al comma 1, sostituire la parola: «qualsiasi» con la seguente: «qualsivoglia».

1.500/9

BRUTTI Massimo, CALVI, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, ZANCAN, PAGLIARULO, BOCO, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso

All'emendamento 1.500, al comma 1, sostituire la parola: «qualsiasi» con la seguente: «ogni».

1.500/17

MANZIONE, DALLA CHIESA, PETRINI, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, ZANCAN, BOCO, RIPAMONTI, TURRONI, PAGLIARULO, MALABARBA, SODANO Tommaso

All'emendamento 1.500, al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «reato» con la seguente: «delitto».

1.500/10

CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, GUERZONI, ZANCAN, PAGLIARULO, BOCO, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso, MANCINO, MANZIONE, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI

All'emendamento 1.500, ai commi 1 e 2, dopo le parole: «per qualsiasi reato» aggiungere le seguenti: «, salvo quelli per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.».

1.500/12

CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, GUERZONI, ZANCAN, PAGLIARULO, BOCO, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso, MANCINO, MANZIONE, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI

All'emendamento 1.500, ai commi 1 e 2, dopo le parole: «per qualsiasi reato» aggiungere le seguenti: «salvo i reati di cui al Libro II, Titolo I, Capo I e II».

1.500/11

CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, GUERZONI, ZANCAN, PAGLIARULO, BOCO, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso, MANCINO, MANZIONE, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI

All'emendamento 1.500, ai commi 1 e 2, dopo le parole: «per qualsiasi reato» aggiungere le seguenti: «salvo quelli previsti dal Libro II, Titolo II, Capo I e II».

1.500/13

CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, GUERZONI, ZANCAN, PAGLIARULO, BOCO, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso, MANCINO, MANZIONE, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI

All'emendamento 1.500, ai commi 1 e 2, dopo le parole: «per qualsiasi reato» aggiungere le seguenti: «salvo i reati di cui al Libro II, Titolo III, Capo I e II».

1.500/14

CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, GUERZONI, ZANCAN, PAGLIARULO, BOCO, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso, MANCINO, MANZIONE, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI

All'emendamento 1.500, ai commi 1 e 2, dopo le parole: «per qualsiasi reato» aggiungere le seguenti: «salvo i reati contro la persona e quelli patrimoniali per i quali non sia intervenuto risarcimento del danno».

1.500/18

ZANCAN, BOCO, RIPAMONTI, TURRONI, MALABARBA, PAGLIARULO, SODANO Tommaso, CALVI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VILLONE, VITALI, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, MANCINO, MANZIONE, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA, CAVALLARO, PETRINI, BATTISTI

All'emendamento 1.500, al comma 1 sopprimere la parola: «anche».

1.500/15

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, GUERZONI, ZANCAN, PAGLIARULO, MALABARBA, MANCINO, MANZIONE, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI

All'emendamento 1.500, al comma 1 sostituire le parole: «anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione» con le seguenti: «commesso durante l'esercizio della carica o della funzione».

1.500/19

MANZIONE, DALLA CHIESA, PETRINI, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, ZANCAN, BOCO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, MALABARBA, SODANO Tommaso

All'emendamento 1.500, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «anche riguardante» con le seguenti: «tranne che per».

1.500/20

MALABARBA, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, ZANCAN, BOCO, TURRONI, SODANO Tommaso

All'emendamento 1.500, al comma 1 sostituire la parola: «riguardante» con la seguente: «concernente».

1.500/21

ZANCAN, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, PAGLIARULO, BOCO, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso

All'emendamento 1.500, al comma 1 sostituire la parola: «riguardante» con le seguenti: «avente ad oggetto».

1.500/22

MARITATI, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, ZANCAN, PAGLIARULO, BOCO, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso

All'emendamento 1.500, al comma 1 sostituire la parola: «fatti» con la seguente: «atti».

1.500/23

PAGLIARULO, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, ZANCAN, BOCO, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso, MANCINO, MANZIONE, BATTISTI, MAGISTRELLI, PETRINI, DALLA CHIESA, CAVALLARO

All'emendamento 1.500, al comma 1, sostituire la parola: «anteendenti» con la parola: «precedenti».

1.500/24

MANZIONE, DALLA CHIESA, PETRINI, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, ZANCAN, BOCO, RIPAMONTI, TURRONI, PAGLIARULO, MALABARBA, SODANO Tommaso

All'emendamento 1.500, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «o della funzione» aggiungere le seguenti: «rimanendo comunque esclusi i reati di cui all'articolo 416-bis del codice penale».

1.500/25

MANZIONE, DALLA CHIESA, PETRINI, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, ZANCAN, BOCO, RIPAMONTI, TURRONI, PAGLIARULO, MALABARBA, SODANO Tommaso

All'emendamento 1.500, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «o della funzione» aggiungere le seguenti: «fatta eccezione per i reati contro la persona».

1.500/26

MANCINO, MANZIONE, DALLA CHIESA, PETRINI, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, ZANCAN, BOCO, RIPAMONTI, TURRONI, PAGLIARULO, MALABARBA, SODANO Tommaso

All'emendamento 1.500, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «fino alla cessazione delle medesime» con le seguenti: «fino alla scadenza del mandato in corso».

1.500/27

ZANCAN, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, PAGLIARULO, BOCO, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso

All'emendamento 1.500, al comma 1, sostituire la parola: «cessazione» con la parola: «scadenza».

1.500/28

CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, ZANCAN, PAGLIARULO, BOCO, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso

All'emendamento 1.500, al comma 1, sostituire la parola: «cessazione» con la parola: «termine».

1.500/29

PAGLIARULO, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, ZANCAN, BOCO, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso, MANCINO, MANZIONE, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI

All'emendamento 1.500, al comma 1, sostituire la parola: «medesime» con la parola: «stesse».

1.500/30

CALVI, VILLONE, VITALI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, FASSONE, GUERZONI, PASSIGLI, PAGLIARULO, ZANCAN, BOCO, RIPAMONTI, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso, MANCINO, MANZIONE, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA, CAVALLARO, PETRINI, BATTISTI

All'emendamento 1.500, al comma 1, dopo la parola: «fino alla cessazione delle medesime» aggiungere la seguente: «esclusivamente».

1.500/31

VILLONE, BRUTTI Massimo, CALVI, AYALA, VITALI, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, GUERZONI, ZANCAN, BOCO, RIPAMONTI, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso, PAGLIARULO, MANCINO, MANZIONE, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA, CAVALLARO, PETRINI, BATTISTI

All'emendamento 1.500, al comma 1, sopprimere le parole da: «Il presidente» fino a: «articolo 90 della Costituzione».

1.500/33

CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, ZANCAN, PAGLIARULO, BOCO, TURRONI, GUERZONI, MALABARBA, SODANO Tommaso, MANCINO, MANZIONE, MAGISTRELLI, CAVALLARO, DALLA CHIESA, BATTISTI, PETRINI

All'emendamento 1.500, al comma 1, sostituire ovunque ricorra la parola: «salvo» con le parole: «ad eccezione di».

1.500/34

SODANO Tommaso, MARITATI, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, BOCO, VITALI, PAGLIARULO, TURRONI, MALABARBA, MANCINO, MANZIONE, MAGISTRELLI, CAVALLARO, BATTISTI, PETRINI, DALLA CHIESA

All'emendamento 1.500, al comma 1, sostituire ovunque ricorra la parola: «salvo» con le parole: «tranne».

1.500/35

ZANCAN, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, PAGLIARULO, BOCO, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso, MANCINO, MANZIONE, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI, DALLA CHIESA, CAVALLARO

All'emendamento 1.500, al comma 1, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «previsto» con la seguente: «disposto».

1.500/36

PAGLIARULO, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, ZANCAN, BOCO, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso, MANCINO, MANZIONE, MAGISTRELLI, CAVALLARO, BATTISTI, PETRINI, DALLA CHIESA

All'emendamento 1.500, al comma 1, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «previsto» con la seguente: «stabilito».

1.500/32

MANZIONE, PETRINI, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, ZANCAN, BOCO, RIPAMONTI, TURRONI, PAGLIARULO, MALABARBA, SODANO Tommaso

All'emendamento 1.500, al comma 1, sostituire le parole: «salvo quanto previsto dall'articolo 96» con le seguenti: «fermo restando quanto previsto dall'articolo 96».

1.500/37

MANCINO, MANZIONE, DALLA CHIESA, PETRINI, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, ZANCAN, BOCO, RIPAMONTI, TURRONI, PAGLIARULO, MALABARBA, SODANO Tommaso

All'emendamento 1.500, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La sospensione è disposta dal giudice, a richiesta dell'imputato, in qualsiasi stato e grado del processo».

1.500/38

AYALA, FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, MARITATI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, ZANCAN, BOCO, RIPAMONTI, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso, PAGLIARULO, MANCINO, MANZIONE, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA, CAVALLARO, PETRINI, BATTISTI

All'emendamento 1.500, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sospesi i processi penali pervenuti alla fase dibattimentale».

1.500/39

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, GUERZONI, ZANCAN, PAGLIARULO, MALABARBA

All'emendamento 1.500, al comma 2, sostituire le parole: «sono sospesi» con le seguenti: «possono essere sospesi, su richiesta dell'imputato».

1.500/40

CALVI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, ZANCAN, BOCO, RIPAMONTI, TURRONI, PAGLIARULO, MALABARBA, SODANO Tommaso, MANCINO, MANZIONE, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA, CAVALLARO, PETRINI, BATTISTI

All'emendamento 1.500, al comma 2, dopo la parola: «sono» inserire le seguenti: «per una sola volta».

1.500/41

ZANCAN, BOCO, RIPAMONTI, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso, PAGLIARULO, CALVI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, MANCINO, MANZIONE, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA, CAVALLARO, PETRINI, BATTISTI

All'emendamento 1.500, al comma 2, aggiungere, dopo le parole: «sono sospesi» le seguenti: «a richiesta degli interessati».

1.500/42

ZANCAN, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, GUERZONI, PAGLIARULO, BOCO, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso, MANCINO, MANZIONE, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI

All'emendamento 1.500, al comma 2, dopo le parole: «sono sospesi, nei» inserire la seguente: «soli».

1.500/43

CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, GUERZONI, ZANCAN, PAGLIARULO, BOCO, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso, MANCINO, MANZIONE, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI

All'emendamento 1.500, al comma 2, sostituire le parole: «nei confronti» con le seguenti: «nei soli confronti».

1.500/44

CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, ZANCAN, PAGLIARULO, BOCO, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso

All'emendamento 1.500, al comma 2, sostituire le parole: «dei soggetti» con le altre: «delle cariche».

1.500/45

PASSIGLI, CALVI, BRUTTI Massimo, VILLONE, VITALI, AYALA, MARITATI, GUERZONI, FASSONE, ZANCAN, BOCO, RIPAMONTI, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso, PAGLIARULO, MANCINO, MANZIONE, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA, CAVALLARO, PETRINI, BATTISTI

All'emendamento 1.500, al comma 2, sostituire le parole: «salvo quanto previsto dagli articoli 90 e 96» con le seguenti: «salvo quanto previsto dall'articolo 96».

1.500/46

MARITATI, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, ZANCAN, PAGLIARULO, BOCO, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso

All'emendamento 1.500, al comma 2, sostituire le parole: «salvo quanto previsto» con le altre: «ad eccezione di quanto stabilito».

1.500/47

CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, ZANCAN, PAGLIARULO, BOCO, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso

All'emendamento 1.500, al comma 2, sostituire le parole: «salvo quanto previsto» con le altre: «ad eccezione di quanto disposto».

1.500/48

CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, GUERZONI, VITALI, ZANCAN, BOCO, RIPAMONTI, TURRONI, MALABARBA, PAGLIARULO, SODANO Tommaso, MANCINO, MANZIONE, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA, CAVALLARO, PETRINI, BATTISTI

All'emendamento 1.500, al comma 2, sostituire le parole: «in corso» sino a: «grado» con le seguenti: «pervenuti alla fase dibattimentale».

1.500/49

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, GUERZONI, ZANCAN, PAGLIARULO, MALABARBA

All'emendamento 1.500, al comma 2, sostituire le parole: «in corso in ogni fase, stato o grado» con le seguenti: «, dal momento della richiesta di rinvio a giudizio,».

1.500/50

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, GUERZONI, ZANCAN, PAGLIARULO, MALABARBA, MANCINO, MANZIONE, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI

All'emendamento 1.500, al comma 2, sostituire le parole: «in ogni fase, stato o grado» con le seguenti: «, dal momento della richiesta di rinvio a giudizio,».

1.500/51

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, GUERZONI, ZANCAN, PAGLIARULO, MALABARBA, MANCINO, MANZIONE, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI

All'emendamento 1.500, al comma 2, sopprimere la parola: «fase».

1.500/52

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, GUERZONI, ZANCAN, PAGLIARULO, MALABARBA

All'emendamento 1.500, al comma 2, sostituire le parole: «per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione» con le seguenti: «per reati per i quali non sia previsto l'arresto obbligatorio in flagranza commessi durante l'esercizio della carica o della funzione».

1.500/53

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, GUERZONI, ZANCAN, PAGLIARULO, MALABARBA

All'emendamento 1.500, al comma 2, sostituire le parole: «per qualsiasi reato» con le seguenti: «per reati per i quali non sia previsto l'arresto obbligatorio in flagranza».

1.500/54

MANZIONE, DALLA CHIESA, PETRINI, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, ZANCAN, BOCO, RIPAMONTI, TURRONI, PAGLIARULO, MALABARBA, SODANO Tommaso

All'emendamento 1.500, al comma 2, sopprimere le parole da: «anche riguardante fatti antecedenti» fino alla fine del periodo.

1.500/57

ZANCAN, MARITATI, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, FASSONE, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, BOCO, RIPAMONTI, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso, PAGLIARULO, MANCINO, MANZIONE, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA, CAVALLARO, PETRINI, BATTISTI

All'emendamento 1.500, al comma 2, sopprimere la parola: «anche».

1.500/55

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, GUERZONI, ZANCAN, PAGLIARULO, MALABARBA

All'emendamento 1.500, al comma 2, sostituire le parole: «anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione» con le seguenti: «commesso durante l'esercizio della carica o della funzione».

1.500/56

CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, ZANCAN, PAGLIARULO, BOCO, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso

All'emendamento 1.500, al comma 2, sostituire le parole: «anche riguardante» con le seguenti: «anche concernente».

1.500/58

ZANCAN, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, PAGLIARULO, BOCO, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso

All'emendamento 1.500, al comma 2, sostituire le parole: «fatti antecedenti» con le seguenti: «fatti ed atti precedenti».

1.500/58

PAGLIARULO, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, ZANCAN, BOCO, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso

All'emendamento 1.500, al comma 2, sostituire le parole: «fino alla cessazione delle medesime» con le seguenti: «fino alla scadenza delle medesime».

1.500/60

AYALA, CALVI, BRUTTI Massimo, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, ZANCAN, PAGLIARULO, BOCO, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso

All'emendamento 1.500, al comma 2, sostituire le parole: «alla cessazione» con le parole: «al termine».

1.500/61

MANCINO, MANZIONE, DALLA CHIESA, PETRINI, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, ZANCAN, BOCO, RIPAMONTI, TURRONI, PAGLIARULO, MALABARBA, SODANO Tommaso

All'emendamento 1.500, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il processo penale riprende il suo corso senza ulteriori sospensioni ove il soggetto sia nuovamente investito di una delle cariche di cui al comma 1».

1.500/62

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, GUERZONI, ZANCAN, PAGLIARULO, MALABARBA, MANCINO, MANZIONE, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI

All'emendamento 1.500, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La sospensione opera esclusivamente nei confronti delle cariche di cui al comma 1».

1.500/63

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, GUERZONI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, ZANCAN, BOCO, RIPAMONTI, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso, PAGLIARULO, MANCINO, MANZIONE, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA, CAVALLARO, PETRINI, BATTISTI

All'emendamento 1.500, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È sempre fatto salvo per i soggetti sopra indicati il diritto di rinunciare alla sospensione».

1.500/64

AYALA, FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, MARITATI, BASSANINI, PASSIGLI, GUERZONI, VILLONE, VITALI, ZANCAN, BOCO, RIPAMONTI, TURRONI, PAGLIARULO, MALABARBA, SODANO Tommaso, MANCINO, MANZIONE, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA, CAVALLARO, PETRINI, BATTISTI

All'emendamento 1.500, al comma 2, aggiungere il seguente periodo:
«In caso di rinuncia alla sospensione il processo deve essere immediatamente iscritto a ruolo e l'udienza dibattimentale deve essere fissata nel più breve tempo possibile e non oltre i 60 giorni».

1.500/65

CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, GUERZONI, ZANCAN, PAGLIARULO, BOCO, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso, MANCINO, MANZIONE, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI

All'emendamento 1.500, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Si applica l'articolo 159 del codice penale. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione ma nell'ipotesi in cui non sia possibile riprendere il giudizio dal punto in cui rimase sospeso, il termine di prescrizione ricomincerà, per la fase del giudizio interessata, dal compimento del primo atto del rinnovato giudizio successivo a quello in seguito al quale intervenne la sospensione».

1.500/66

ZANCAN, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, PAGLIARULO, BOCO, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso

All'emendamento 1.500, al comma 3, sostituire le parole: «Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti» con le seguenti: «Secondo quanto stabilito dai commi 1 e 2».

1.500/67

BRUTTI Massimo, CALVI, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, ZANCAN, PAGLIARULO, BOCO, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso

All'emendamento 1.500, al comma 3, sostituire le parole: «Nelle ipotesi» con le seguenti: «Nei casi».

1.500/68

PAGLIARULO, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, ZANCAN, BOCO, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso

All'emendamento 1.500, al comma 3, sostituire le parole: «le disposizioni» con le seguenti: «le norme».

1.500/69

CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, GUERZONI, ZANCAN, PAGLIARULO, BOCO, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso, MANCINO, MANZIONE, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI

All'emendamento 1.500, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione ma nell'ipotesi in cui non sia possibile riprendere il giudizio dal punto in cui rimase sospeso, il termine di prescrizione ricomincerà a decorrere, per la fase del giudizio interessata, dal compimento del primo atto del rinnovato giudizio».

1.500/70

CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, GUERZONI, ZANCAN, PAGLIARULO, BOCO, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso, MANCINO, MANZIONE, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI

All'emendamento 1.500, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il termine di prescrizione riprende a decorrere al momento in cui è compiuto il primo atto successivo a quello in seguito al quale intervenne la sospensione».

1.500/71

CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, GUERZONI, ZANCAN, PAGLIARULO, BOCO, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso, MANCINO, MANZIONE, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI

All'emendamento 1.500, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Salvo rinuncia alla sospensione del processo penale, i soggetti di cui al comma 1 non possono assumere successivamente la carica o le funzioni previste dal medesimo comma».

1.500/72

CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, GUERZONI, ZANCAN, PAGLIARULO, BOCO, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso, MANCINO, MANZIONE, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI

All'emendamento 1.500, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Salvo rinuncia alla sospensione dei processi, i soggetti di cui al comma 1 non possono essere nominati nuovamente alla carica».

1.500/74

CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, GUERZONI, ZANCAN, PAGLIARULO, BOCO, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso, MANCINO, MANZIONE, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI

All'emendamento 1.500, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I soggetti di cui al comma 1 possono rinunciare alla sospensione dei processi penali. In tal caso i termini processuali sono ridotti della metà».

1.500/75

CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, GUERZONI, ZANCAN, PAGLIARULO, BOCO, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso, MANCINO, MANZIONE, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI

All'emendamento 1.500, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I soggetti di cui al comma 1 possono rinunciare alla sospen-

sione dei processi penali. In tal caso i termini processuali sono ridotti ad un quarto».

1.500/73

ZANCAN, BOCO, RIPAMONTI, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso, PAGLIARULO, CALVI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, MANCINO, MANZIONE, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA, CAVALLARO, PETRINI, BATTISTI

All'emendamento 1.500, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È sempre consentito l'espletamento degli atti urgenti e di quelli che divengono irripetibili dopo la sospensione del processo».

1.500

SCHIFANI, D'ONOFRIO, NANIA, MORO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Non possono essere sottoposti a processi penali, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime: il Presidente della Repubblica, salvo quanto previsto dall'articolo 90 della Costituzione, il Presidente del Senato della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati, il Presidente del Consiglio dei Ministri, salvo quanto previsto dall'articolo 96 della Costituzione, il Presidente della Corte costituzionale.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sospesi, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi penali in corso in ogni fase, stato o grado, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni dell'articolo 159 del codice penale».

Art. 7.**7.0.1**

COSSIGA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Al Capo XI del Titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, prima dell'articolo 142, è inserito il seguente:

"Art. 141-bis. - (*Norme speciali relative all'impedimento a comparire dell'imputato*). - 1. È considerato impedimento temporaneo ma continuativo ai sensi degli articoli 420-ter e 486 del codice di procedura penale per il Presidente del consiglio dei ministri e per i Ministri, che siano imputati in un processo, il dovere di provvedere alla presidenza di turno dell'Unione europea di cui all'articolo 203 della versione consolidata del Trattato che istituisce le Comunità Europee.

2. L'impedimento decorre da tre giorni prima dell'inizio e cessa trenta giorni dopo il termine del semestre di presidenza italiano.

3. Avuta comunicazione ufficiale dal Ministro della giustizia dell'evento internazionale di cui ai commi 1 e 2, il giudice rinvia il dibattimento nei termini previsti dal comma 2".

2. Il corso della prescrizione del reato rimane sospeso nei casi di rinvio previsti dal presente articolo.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 141-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, introdotto dal presente articolo, entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*".

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 29 MAGGIO 2003

271^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PASTORE

*La seduta inizia alle ore 14,20.**IN SEDE CONSULTIVA*

(2282) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, recante proroga dei termini relativi all'attività professionale dei medici e finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche, nonché delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il relatore MAFFIOLI illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 89, già approvato dalla Camera dei deputati, volto a regolare le modalità di svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria, ad assicurare l'immediato finanziamento di un progetto finalizzato a sviluppare terapie oncologiche innovative su base molecolare e delle spese di funzionamento e ricerca della Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia, nonché ad accelerare il risarcimento dei danni causati da emoderivati infetti.

Dà conto, inoltre, delle modifiche apportate al decreto-legge dalla Camera dei deputati. In particolare la previsione che il Ministro della salute provveda a verificare l'andamento dei progetti esecutivi relativi alle opere atte a favorire l'attività libero-professionale intramuraria e che l'Istituto Superiore di Sanità e la Fondazione IME riferiscano regolarmente al Parlamento e al Governo sull'uso delle risorse e sui risultati conseguiti.

Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2175) *Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa

(37) *CAMBURSANO. – Disposizioni in materia di privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di abolizione del canone di abbonamento e di revisione dell'entità dei canoni dei concessionari radiotelevisivi*

(504) *MONTICONE ed altri. – Norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive e via Internet*, fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del Regolamento

(1390) *CREMA ed altri. – Disposizioni in materia di informazione a mezzo del sistema radiotelevisivo ed estensione dei compiti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai servizi radiotelevisivi realizzati da soggetti privati*

(1391) *DEL TURCO ed altri. – Disciplina dell'attività radiotelevisiva*

(1516) *PASSIGLI ed altri. – Modifiche alle modalità di nomina del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*

(1681) *PASSIGLI. – Modifiche alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione e del presidente della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo*

(1887) *GUBERT. – Norme per la tutela dei minori nel settore delle comunicazioni*

(2042) *BOREA. – Abolizione del canone di abbonamento della RAI-Radiotelevisione italiana Spa*

(2088) *FALOMI ed altri. – Modifiche all'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di tutela delle «televisioni di strada»*

(2123) *DENTAMARO ed altri. – Disciplina del sistema radiotelevisivo*

(2170) *Tommaso SODANO e MALABARBA. – Norme in materia di tutela delle «televisioni di strada»*

(2178) *FALOMI. – Disciplina del sistema delle comunicazioni*

(2179) *ANGIUS ed altri. – Norme in materia di sistema radiotelevisivo e fornitura di servizi della società dell'informazione*

(2180) *FALOMI. – Disposizioni per l'apertura dei mercati nel settore radiotelevisivo* (Parere alla 8^a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 maggio.

Il senatore VILLONE esprime perplessità circa la compatibilità costituzionale di alcune disposizioni del provvedimento in esame.

Osserva, anzitutto, che la definizione di servizio pubblico individuata dall'articolo 6, comma 1, nell'attività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente esercitata, da lui condivisa, comprende anche quello fornito dalle emittenti private. Ricorda, inoltre, che la Corte costituzionale

ha più volte sottolineato l'esigenza di un assetto organizzativo del servizio pubblico tale da garantire l'equilibrio, l'imparzialità e il pluralismo informativo, con la conseguenza che il servizio pubblico deve essere sottratto all'influenza dell'Esecutivo. Ciò comporta che i poteri di vigilanza e controllo devono ricondursi all'ambito parlamentare, l'unico che assicura la rappresentanza di tutte le opinioni politiche e pertanto quello che più efficacemente può essere considerato a fondamento del pluralismo interno.

Ciò premesso, a suo giudizio, si può indurre che i principi di separazione dalla sfera dell'Esecutivo dovrebbero applicarsi anche ai soggetti privati nel momento in cui svolgono attività di informazione radiotelevisiva. Pertanto, o la norma di cui all'articolo 6 non è sufficiente ad assicurare le garanzie ribadite dalla giurisprudenza costituzionale, e quindi risulta incostituzionale, ovvero deve intendersi nel senso che è corredata di altre misure che però egli non rintraccia nel testo in esame, mentre rileva una eccessiva contiguità fra la materia e i poteri attribuiti al Governo.

Si sofferma quindi sulla tutela dei minori nella programmazione televisiva (articolo 10), che riveste, a suo giudizio, un sicuro rilievo costituzionale. La scelta di rimetterla al potere di autoregolamentazione delle associazioni fra le emittenti, in base al principio del controllo dal basso, viene contraddetta, a suo parere, dal meccanismo per la elaborazione dello stesso codice, che in base alle disposizioni in esame è proposto dal Ministero.

Per quanto riguarda la tutela della concorrenza e del mercato (articolo 14 e seguenti), ritiene che la preferenza per un sistema integrato delle comunicazioni contrasti con la tendenza, italiana ed europea, a ritenere che l'individuazione del mercato, ai fini della verifica dell'esistenza di posizioni dominanti, debba basarsi sul criterio della fungibilità merceologica, cioè della omogeneità e sostituibilità dei prodotti afferenti allo stesso mercato. Un mercato eterogeneamente determinato snatura, a suo giudizio, l'individuazione delle posizioni dominanti poiché i limiti al possesso di quote di mercato ne risultano artificiosamente ampliati fino a vanificare l'efficacia del controllo *antitrust*. Cita in proposito le disposizioni in materia di accelerazione della conversione alla trasmissione in tecnica digitale (articolo 25), che sul presupposto di una evoluzione tecnologica tuttora non prevedibile, determina fin da ora un indebolimento della tutela *antitrust*.

Dubbi di costituzionalità sussistono, a suo parere, anche per quanto concerne la riforma del consiglio di amministrazione della RAI, basata sulla prospettiva di una privatizzazione dell'azienda che verosimilmente non potrà realizzarsi prima di due anni. L'attribuzione della nomina dei consiglieri all'assemblea degli azionisti di fatto riconduce la scelta al Tesoro e quindi al Governo, in contrasto con il principio già citato di separazione dalla sfera governativa.

Per tali motivi, ritiene che il parere debba essere adeguatamente articolato e debba indicare, fra l'altro, proposte legislative anche in direzioni diverse da quelle accolte nel disegno di legge, più coerenti con l'interpretazione della Costituzione in senso democratico affermata dalla Corte.

Il senatore MAFFIOLI osserva che i principi a garanzia degli utenti (articolo 4) non garantiscono un'efficace tutela dei minori nella programmazione televisiva. A suo avviso, nel parere dovrebbe inserirsi un esplicito richiamo all'articolo 21, ultimo comma, della Costituzione che vieta gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume e invita il legislatore a stabilire provvedimenti adeguati a prevenire e reprimere le violazioni.

Il senatore EUFEMI si associa alla richiesta del senatore Maffioli. In particolare, ritiene che si dovrebbero prevenire le violazioni del divieto da parte delle televisioni a pagamento: pertanto è opportuno, a suo avviso, che nel parere della Commissione vi sia un esplicito richiamo all'articolo 21 della Costituzione.

Il senatore VILLONE ricorda la difficoltà di individuare in concreto l'esatta portata giuridica del concetto di buon costume. Condivide l'esigenza prospettata dai senatori Maffioli e Eufemi, ma ritiene non adeguato lo strumento proposto, di imporre un divieto per trasmissioni che per loro natura sono destinate a un pubblico adulto che decide autonomamente di acquistarle.

Analoghe perplessità esprime sul punto il presidente PASTORE.

Il relatore MALAN si riserva di intervenire in replica in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 29 MAGGIO 2003

220^a Seduta*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vietti.**La seduta inizia alle ore 14,45.**IN SEDE REFERENTE***(490) BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 maggio scorso.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si procederà all'esame e alla votazione degli emendamenti presentati riprendendo dall'emendamento 1.3 che è fatto proprio dal medesimo.

In sede di espressione del parere sull'emendamento 1.3, il relatore BUCCIERO ricorda come nella precedente seduta la Commissione aveva convenuto di addivenire ad una condivisa definizione dell'assetto normativo e organizzativo della professione di investigatore privato al fine di salvaguardare l'omogeneità tra le disposizioni all'esame e quelle contenute nel testo unificato elaborato nell'ambito della Commissione medesima in sede di esame dei disegni di legge in materia di riordino delle libere professioni. Si esprime quindi in senso contrario all'emendamento solo per ragioni tecniche e non riferite al merito della proposta emendativa, riservandosi una riconsiderazione della stessa in vista del successivo svolgimento dei lavori.

Posto ai voti, l'emendamento 1.3, è respinto.

Il presidente Antonino CARUSO aggiunge la propria firma all'emendamento 1.4 e lo dà per illustrato.

La Commissione decide quindi di accantonare la votazione dell'emendamento 1.4.

Il presidente Antonino CARUSO fa propri gli emendamenti 1.5 e 1.6 e li dà per illustrati.

Con il parere contrario del RELATORE vengono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.5 e 1.6.

Il presidente Antonino CARUSO aggiunge la propria firma all'emendamento 1.7 e lo dà per illustrato.

Dopo che il relatore BUCCIERO ha espresso parere favorevole sull'emendamento 1.7 a condizione che la parola «professionali» sia sostituita dalle altre «tra professionisti», il presidente Antonino CARUSO dispone l'accantonamento dell'emendamento 1.7 e della votazione dell'articolo 1.

Il PRESIDENTE, dopo averlo fatto proprio, dà per illustrato l'emendamento 2.1 che, con il parere favorevole del relatore, viene posto ai voti ed approvato, risultando in tal modo preclusi gli emendamenti 2.2 e 2.3.

Dopo che il presidente Antonino CARUSO ha aggiunto la propria firma all'emendamento 2.4 e lo ha dato per illustrato, posto ai voti, l'emendamento 2.4 è approvato.

Il relatore BUCCIERO, presenta quindi, e la Commissione ammette, l'emendamento 2.100, volto ad espungere dal testo la previsione di obblighi posti in capo agli investigatori privati tipici della deontologia professionale e quindi da collocare più propriamente in uno statuto e non invece in una norma di legge. Per queste stesse motivazioni si esprime in senso contrario sull'emendamento 2.5.

Posto ai voti, l'emendamento 2.100 è approvato, mentre risulta precluso l'emendamento 2.5.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti l'articolo 2, come modificato, che viene approvato.

In sede di esame degli emendamenti all'articolo 3, il PRESIDENTE, dopo aver dichiarato di fare proprio l'emendamento 3.1. soppressivo dell'articolo, previo parere contrario del RELATORE e del RAPPRESENTANTE del Governo, pone in votazione tale emendamento che viene respinto.

Dichiarato precluso il successivo emendamento 3.2, in relazione all'esito dell'emendamento 1.6, dopo che il presidente Antonino CARUSO

lo ha fatto proprio e lo ha dato per illustrato, con il parere contrario del RELATORE e del RAPPRESENTANTE del Governo, la Commissione respinge l'emendamento 3.3.

Il PRESIDENTE pone in votazione l'articolo 3 nel suo complesso che risulta approvato.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 4.1, interamente soppressivo dell'articolo 4, che viene fatto proprio dal presidente Antonino CARUSO e dato per illustrato.

Dopo brevi interventi del RELATORE, del PRESIDENTE e del sottosegretario VIETTI sulla opportunità di modificare il comma 3 dell'articolo relativamente alla validità dell'assemblea chiamata ad eleggere i consigli interregionali, posto ai voti, è approvato il mantenimento dell'articolo 4.

Dopo che il presidente Antonino CARUSO ha fatto proprio l'emendamento 5.1 interamente soppressivo dell'articolo 5, col parere contrario del RELATORE e del RAPPRESENTANTE del Governo, posto ai voti, è approvato il mantenimento dell'articolo 5.

Dopo che la Commissione, col parere contrario del RELATORE e del GOVERNO ha respinto l'emendamento 6.1, fatto proprio dal presidente Antonino CARUSO e dato per illustrato, il relatore BUCCIERO presenta l'emendamento 6.100 che, col parere favorevole del GOVERNO, è approvato.

Il PRESIDENTE dichiara quindi di fare proprio l'emendamento 6.2 sul quale il RELATORE si esprime in senso favorevole a condizione che sia riformulato.

Il presidente Antonino CARUSO – recependo anche un suggerimento del sottosegretario VIETTI – modifica conseguentemente l'emendamento 6.2 riformulandolo nell'emendamento 6.2 (nuovo testo).

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti l'emendamento 6.2 (nuovo testo) che viene approvato.

La Commissione approva poi l'articolo 6 nel suo complesso, così come modificato.

Interviene il senatore CAVALLARO per la dichiarazione di voto sull'emendamento 7.1 che propone la soppressione dell'articolo 7 del disegno di legge in titolo, osservando, in primo luogo, che la disciplina della durata in carica del consiglio interregionale e delle sostituzioni dei componenti del consiglio contenuta nel citato articolo è materia che potrebbe es-

sere più opportunamente disciplinata non già con legge ma nell'esercizio della potestà statutaria da riconoscersi all'istituendo ordine professionale degli investigatori privati.

Più in generale, la proposta emendativa, così come molte altre da lui presentate, esprime la sua contrarietà al disegno di legge nel suo insieme in quanto si tratta di una iniziativa che non risponde alla filosofia ispiratrice dei disegni di legge in discussione al Senato in tema di riforma della disciplina generale delle libere professioni, nonché soprattutto, del testo unificato dei medesimi predisposto dai relatori e assunto a base per il seguito dell'esame.

In particolare la proposta di istituire un ordine professionale per gli investigatori privati non appare in linea con i criteri che sono stati indicati nel citato testo unificato la cui presenza si ritiene necessaria per giustificare la creazione di un nuovo ordine professionale e che si sostanziano nella necessità di tutelare interessi costituzionalmente rilevanti nello svolgimento di attività caratterizzate da gravi asimmetrie informative e dal rischio di rilevanti danni sociali conseguenti ad eventuali prestazioni non adeguate.

Pur riconoscendo l'importanza e la delicatezza dell'attività di investigazione privata non sembra che i richiamati criteri giustificativi possano ritenersi sussistenti nella fattispecie a meno di voler ritenere che tali requisiti conseguano dal fatto che si tratta di una attività che presenta un qualche grado di connessione con l'esercizio della giurisdizione. È questa peraltro una lettura che porterebbe a legittimare l'istituzione di nuovi ordini professionali per tutte le attività per così dire para - giurisdizionali o comunque connesse con la funzione giurisdizionale, con conseguenze non auspicabili ed in ogni caso contrarie agli orientamenti prevalenti in materia. Ricorda, al riguardo, quanto è accaduto con riferimento alle professioni sanitarie per le quali si è assistito ad una proliferazione di ordini professionali in luogo dei preesistenti collegi ed associazioni professionali.

Interviene il presidente Antonino CARUSO per rappresentare al senatore Cavallaro, assente nella prima parte della seduta, che con la deliberazione di accantonare la votazione degli emendamenti 1.4 e 1.7 e dell'articolo 1 del disegno di legge in titolo, vi è espressa la volontà di effettuare un'ulteriore riflessione sul punto se per l'attività di investigazione privata sussistano le condizioni per l'istituzione di un vero e proprio ordine professionale ovvero se non sia preferibile seguire la strada della costituzione di associazioni tra professionisti.

Il relatore BUCCIERO formula parere contrario all'emendamento 7.1 in quanto, in attesa della riforma della disciplina generale delle professioni, può comunque risultare opportuno offrire una regolamentazione compiuta della materia anche per gli aspetti considerati dall'articolo 7 del disegno di legge, ponendo in essere una soluzione analoga a quanto avviene per altre professioni che, al tempo stesso, lascia impregiudicate le scelte che verranno operate in occasione della richiamata riforma gene-

rale delle libere professioni. L'esigenza di predisporre una disciplina analitica anche per tali aspetti risponde infatti alla medesima finalità generale che sorregge l'intero impianto del disegno di legge in esame e che è quella di assicurare ai terzi una adeguata tutela a fronte di un fenomeno diffuso di abuso nell'esercizio delle attività di investigazione privata al quale è opportuno porre al più presto rimedio.

Interviene il sottosegretario VIETTI il quale osserva come tra le linee ispiratrici della riforma della disciplina delle libere professioni vi sia stata effettivamente l'esigenza di arrestare la proliferazione degli ordini professionali sulla base anche del fatto che i ventisei ordini oggi esistenti appaiono eccessivi alla luce dei richiamati criteri che ne dovrebbero giustificare l'esistenza.

Condivisibili sono poi senz'altro le osservazioni del senatore Cavallaro sul fatto che la riforma delle professioni si propone tra l'altro di lasciare spazio all'autonomia statutaria degli ordini professionali per la disciplina di molti aspetti, ma va tenuto presente che – muovendo dal presupposto della necessità di un intervento normativo nell'ambito in questione per le ragioni esposte dal relatore – l'articolo in esame è coerente con l'impianto del disegno di legge e per tale ragione l'emendamento 7.1 non può essere approvato.

Posto ai voti è quindi respinto l'emendamento 7.1.

Il relatore BUCCIERO presenta, e la Commissione ammette, l'emendamento 7.100 su cui esprime parere favorevole il rappresentante del Governo.

Posti separatamente ai voti sono approvati l'emendamento 7.100, nonché l'articolo 7 come emendato.

Col parere contrario del RELATORE e del RAPPRESENTANTE del Governo è posto ai voti e respinto l'emendamento 8.1.

Recependo un suggerimento del RAPPRESENTANTE del Governo, il relatore BUCCIERO presenta, e la Commissione ammette, l'emendamento 8.100.

Posti separatamente ai voti sono approvati l'emendamento 8.100, nonché l'articolo 8 come emendato.

Con il parere contrario del relatore e del RAPPRESENTANTE del Governo è respinto l'emendamento 9.1.

Il relatore BUCCIERO presenta, e la Commissione ammette, l'emendamento 9.100 che, con il parere favorevole del RAPPRESENTANTE del Governo, è posto ai voti e approvato.

Posti separatamente ai voti sono approvati l'articolo 9 come emendato e il mantenimento dell'articolo 10.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 11.1.

Dopo interventi del presidente Antonino CARUSO, del relatore BUCCIERO e del sottosegretario VIETTI, la Commissione conviene di accantonare la votazione dell'articolo 11.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 12.1.

Il relatore BUCCIERO presenta, e la Commissione ammette, l'emendamento 12.100 che, con il parere favorevole del RAPPRESENTANTE del Governo, è posto ai voti e approvato.

Posto ai voti è approvato l'articolo 12 come emendato.

Posti separatamente ai voti sono approvati il mantenimento dell'articolo 13, dell'articolo 14 e dell'articolo 15.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(691) NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali

(804) PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali

(1478) BATTISTI ed altri. – Legge quadro sulle professioni intellettuali

(1597) CALVI. – Disciplina delle società tra professionisti

(2204) PASQUINI ed altri. – Riforma delle professioni intellettuali

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 691, 804 e 1478, congiunzione con i disegni di legge nn. 1597 e 2204 e rinvio. Esame dei disegni di legge nn. 1597 e 2204, congiunzione con i disegni di legge nn. 691, 804 e 1478 e rinvio)

Riprende l'esame dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta del 15 maggio scorso.

Su proposta del relatore CAVALLARO, la Commissione conviene di prorogare a martedì 24 giugno 2003, alle ore 20, il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato pubblicato in allegato alla seduta del 9 aprile 2003.

Su proposta del relatore la Commissione conviene altresì di congiungere l'esame dei disegni di legge nn. 1597 e 2204 con l'esame degli altri disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 490

1.3

CAVALLARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - L'attività di investigatore privato è svolta in via esclusiva da soggetti appartenenti ad associazioni professionali, di natura privatistica, su base volontaria, senza vincolo di esclusiva e nel rispetto della libera concorrenza. Tali associazioni sono obbligatoriamente iscritte in apposito elenco tenuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e soggette a vigilanza del Ministero stesso».

1.4

FASSONE, CALVI, MARITATI, AYALA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «degli investigatori privati» inserire le seguenti: «autorizzati a collaborare con il difensore nello svolgimento di indagini difensive».

Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere la parola: «autorizzati» e adeguare la terminologia ovunque ricorra.

1.5

FASSONE, CALVI, MARITATI, AYALA

Al comma 2, sostituire le parole: «presso il Ministero della giustizia» con le seguenti: «in Roma».

1.6

ZANCAN

Al comma 2, sostituire le parole: «tre consigli interregionali con sede, rispettivamente, a Milano, Roma e Napoli» con le seguenti: «consigli regionali».

Conseguentemente, nel disegno di legge sostituire ovunque ricorra la parola: «interregionali» con la seguente: «regionali».

1.7

FASSONE, CALVI, MARITATI, AYALA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Gli investigatori privati che svolgono attività diversa da quella di cui al comma 1 sono autorizzati ad esercitarla secondo le disposizioni di legge, e possono costituirsi in associazioni professionali».

Art. 2.**2.1**

CAVALLARO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli investigatori privati svolgono attività professionale finalizzata a soddisfare richieste di informazioni provenienti da soggetti privati.

La loro attività è ispirata al rispetto della Costituzione e delle leggi, salvaguardando i diritti della personalità e della riservatezza, nel rispetto della verità e della completezza dell'informazione».

2.2

FASSONE, CALVI, MARITATI, AYALA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'investigatore compie tutte le attività necessarie per rispondere al bisogno privato di informazione, nel rispetto dei principi costituzionali, e con l'osservanza delle disposizioni di legge dettate a tutela dei diritti in-

violabili della riservatezza e della dignità della persona. Agisce con lealtà e rispetta inderogabilmente la verità e la completezza dell'informazione».

2.3

ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «È diritto insopprimibile degli investigatori privati rispondere» con le seguenti: «Gli investigatori privati rispondono».

2.4

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI

Al comma 2, dopo le parole: «della fonte delle notizie» inserire le seguenti: «o dal committente».

2.100

IL RELATORE

Al comma 2, sopprimere le parole da: «a promuovere» fino alla fine del comma.

2.5

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI

Al comma 2, sostituire le parole da: «a promuovere» fino alla fine con le seguenti: «. Promuove lo spirito di collaborazione tra i colleghi e, attraverso il corretto esercizio dell'attività professionale nonché tramite ogni altra utile attività promozionale, contribuisce ad accreditare la figura dell'investigatore privato presso l'opinione pubblica e gli organi di informazione».

Art. 3.**3.1**

CAVALLARO

Sopprimere l'articolo.

3.2

ZANCAN

*Sopprimere il comma 1.**Conseguentemente, nel disegno di legge, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «interregionali» con la seguente: «regionali».*

3.3

MARITATI, FASSONE, CALVI, AYALA

*Al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:**«b) Roma, per l'Emilia-Romagna, la Toscana, l'Umbria, le Marche, il Lazio, la Sardegna e la Sicilia;**c) Napoli, per il Molise, l'Abruzzo, la Campania, la Puglia, la Basilicata e la Calabria».*

Art. 4.**4.1**

CAVALLARO

Sopprimere l'articolo.

Art. 5.**5.1**

CAVALLARO

Sopprimere l'articolo.

Art. 6.**6.1**

CAVALLARO

Sopprimere l'articolo.

6.100

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire le parole: «da convocarsi entro 8 giorni» con le altre: «da tenersi entro 15 giorni».

6.2

MARITATI, CALVI, FASSONE, AYALA

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di parità tra due candidati risultanti gli ultimi degli eletti si applica il principio di cui al comma 1 dell'articolo 5».

6.2 (nuovo testo)

MARITATI, CALVI, FASSONE, AYALA

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di parità tra candidati, si applica il principio di cui al comma 1 dell'articolo 5».

Art. 7.

7.1

CAVALLARO

Sopprimere l'articolo.

7.100

IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «una sola volta consecutivamente».

Art. 8.

8.1

CAVALLARO

Sopprimere l'articolo.

8.100

IL RELATORE

Al comma 2, sopprimere le parole: «dichiarata nella».

Art. 9.

9.1

CAVALLARO

Sopprimere l'articolo.

9.100

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «nel proprio seno» con le altre: «tra i propri componenti».

Art. 10.

10.1

CAVALLARO

Sopprimere l'articolo.

Art. 11.

11.1

CAVALLARO

Sopprimere l'articolo.

Art. 12.

12.1

CAVALLARO

Sopprimere l'articolo.

12.100

IL RELATORE

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «una sola volta consecutivamente».

Art. 13.

13.1

CAVALLARO

Sopprimere l'articolo.

Art. 14.

14.1

CAVALLARO

Sopprimere l'articolo.

Art. 15.

15.1

CAVALLARO

Sopprimere l'articolo.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

GIOVEDÌ 29 MAGGIO 2003

116^a Seduta

Presidenza del Presidente

PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Antonione.

La seduta inizia alle ore 14,40.

Il PRESIDENTE, rilevato che la Commissione non è in numero utile per procedere nei suoi lavori ed apprezzate le circostanze, toglie la seduta e rinvia l'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 14,45.

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 29 MAGGIO 2003

315^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(848-bis) Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Parere alla 11^a Commissione su testo ed emendamenti. Rinvio del seguito dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 maggio.

Il presidente AZZOLLINI, concorde il senatore MORANDO, propone di rinviare l'esame del provvedimento in titolo ad una successiva seduta.

Conviene la Commissione.

(2175) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa

(Parere alla 8^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 27 maggio.

Il senatore CADDEO rileva che le risposte del Governo non chiariscono in modo soddisfacente le osservazioni formulate del relatore circa il carattere oneroso di alcune norme contenute nel provvedimento in esame. Per quanto riguarda, in primo luogo, l'articolo 7, comma 2, che consente ai titolari delle concessioni radiotelevisive di utilizzare, a titolo gratuito, speciali collegamenti di telecomunicazioni per facilitare le loro trasmissioni, sottolinea che, avendo evidentemente gli apparati di collegamento dei costi di realizzazione e gestione, tale agevolazione appare onerosa e priva di copertura. Osserva, quindi, che anche il comma 12 dello stesso articolo 7 appare oneroso, in quanto estende la platea dei beneficiari di determinate agevolazioni senza indicare la relativa copertura. Riguardo all'articolo 16, comma 2, lettere b) e c), che attribuisce nuove competenze alle regioni e agli enti locali, riconosce che tale attribuzione viene effettuata in attuazione della riforma del titolo V della Costituzione, tuttavia evidenzia che, come purtroppo già accaduto in altri casi simili, ancora una volta le nuove competenze vengono affidate alle regioni (che spesso non sono ancora in grado di gestirle), senza prevedere contestualmente l'attribuzione di adeguate risorse, tanto più che in questo caso gli oneri derivanti dalle norme suddette non appaiono né quantificati né coperti. Per quanto concerne gli articoli 21, comma 7, e 25, comma 4, che prevedono la copertura dei contributi per l'acquisto o la locazione finanziaria dei *decoder* per la ricezione delle trasmissioni in digitale mediante i futuri proventi derivanti dalla privatizzazione della RAI e da altri crediti, fa notare che tale forma di copertura ha carattere quasi virtuale, basandosi su una sorta di cartolarizzazione dei crediti e delle azioni RAI, laddove sarebbe invece opportuno disporre effettivamente dei fondi prima di procedere alle relative spese. Per quanto concerne le misure a sostegno del passaggio alla diffusione in digitale, previste dall'articolo 24, comma 2, ritiene che anche tale norma comporti oneri, che non risultano né quantificati né coperti. Per tali ragioni, ritiene che la Commissione debba esprimere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su tutti i punti testé richiamati.

Il senatore MORANDO considera soddisfacente la risposta fornita dal Governo circa le questioni concernenti l'articolo 7, commi 4 e 12, qualora sia confermato quanto precisato dal Governo stesso, ovvero che i collegamenti di telecomunicazioni che i titolari delle concessioni radiotelevisive vengono autorizzati ad utilizzare a titolo gratuito costituiscono solo una modalità tecnica per meglio coprire le aree da essi servite e non comportano oneri, trattandosi di apparati già esistenti, i cui costi di utilizzo risultano coperti dal canone versato dai concessionari per la concessione principale.

Il presidente AZZOLLINI, a chiarimento del punto richiamato dal senatore Morando, precisa che il comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 223 del 1990, sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, prevede espressamente che la concessione di cui all'articolo 16 della legge

stessa, ovvero la concessione per servizio pubblico, costituiscono titolo per utilizzare i collegamenti di telecomunicazione necessari a coprire l'area da servire; di conseguenza, il canone delle concessioni in essere permette anche l'utilizzo dei collegamenti di telecomunicazioni previsti dall'articolo 7, commi 4 e 12, del provvedimento in esame.

Il senatore MORANDO, nel prendere atto di tale precisazione, osserva che, tuttavia, appaiono invece insoddisfacenti le risposte fornite dal Governo sugli altri problemi sollevati dal relatore. In particolare, a suo avviso, desta meraviglia l'ammissione del Governo che le agevolazioni per l'acquisto o l'affitto dei *decoder* per la ricezione delle trasmissioni in tecnica digitale potranno essere finanziate solo dopo l'avvenuta privatizzazione della RAI, in quanto tale aspetto non risulta dal disposto testuale degli articoli 21, comma 7, e 25, comma 4, in base ai quali l'amministrazione potrebbe, ipoteticamente, procedere all'erogazione delle agevolazioni anche prima dell'inizio del processo di privatizzazione. Occorre, quindi, a suo avviso, specificare chiaramente che la conclusione positiva della privatizzazione è condizione preliminare per procedere alle agevolazioni, e propone che la Commissione, nel suo parere, fornisca un'indicazione di questo tenore, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Relativamente poi all'articolo 24, comma 2, di cui il Governo precisa il carattere meramente programmatico, pur ritenendo tale affermazione condivisibile, l'oratore sottolinea comunque che si tratta pur sempre di una norma onerosa, come peraltro riconosciuto dallo stesso Governo, che rimanda alla legge finanziaria il reperimento della relativa copertura. Propone, quindi, che la Commissione prescriva, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, un rinvio esplicito, e non solamente implicito, alla legge finanziaria, come già accaduto in casi analoghi, tra i quali lo stesso precedente citato dal Governo (articolo 2-bis, comma 15, della legge n. 66 del 2001).

Infine, rispetto alle competenze assegnate alle regioni dall'articolo 16, comma 2, lettere *b*) e *c*), ritiene corretta la precisazione del Governo che si tratta di un atto dovuto, in attuazione di quanto previsto dal nuovo titolo V della Costituzione, ma evidenzia che, anche in questo caso, si pone il problema di trovare adeguate risorse per finanziare le competenze stesse. Poiché la norma non prevede al riguardo trasferimenti di risorse, se essa appare corretta sotto il profilo ordinamentale, non lo è invece sotto quello finanziario.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta pomeridiana della Commissione, già convocata per oggi alle ore 14,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA SOTTOCOMMISSIONE
PER I PARERI*

Il presidente AZZOLLINI avverte che l'odierna seduta pomeridiana della Sottocommissione per i pareri, già convocata alle ore 14,45, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 29 MAGGIO 2003

150^a Seduta*Presidenza del Presidente***PEDRIZZI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(2248) Conversione in legge del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 maggio scorso.

La senatrice DE PETRIS, intervenendo in discussione generale, rileva come il provvedimento presenti numerosi aspetti meritevoli di approfondimento. Si sofferma, anzitutto, sul primo comma dell'articolo 1, che definisce le categorie di alloggi esclusi dalla cartolarizzazione, sottolineando come vi siano immobili ad uso abitativo, siti in particolare nella città di Roma, apparentemente esclusi poiché collocati all'interno di strutture militari, le quali, invece, hanno dimensioni tali da costituire dei veri e propri quartieri residenziali.

Relativamente al ricorso alla cartolarizzazione, esprime dubbi circa l'efficacia di tale meccanismo nell'ottica della realizzazione di una rapida ed efficace privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico – tenendo in particolare presente l'esperienza non certo incoraggiante fornita dalle Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. («S.C.I.P. 1» e «S.C.I.P. 2») – osservando che i ritardi accumulati si risolvono in danno per i conduttori, senza peraltro incrementare le entrate erariali.

Manifesta altresì la preoccupazione che la dismissione degli immobili ad uso non abitativo possa condurre ad alienazioni, oltre che a soggetti

diversi dagli attuali conduttori, anche ad un prezzo inferiore rispetto al valore dei beni.

Con riferimento all'articolo 2, esprime apprezzamento per il ruolo che gli enti locali sono chiamati a svolgere, ritenendo che il pieno coinvolgimento di questi ultimi sia estremamente importante, ma preannuncia emendamenti finalizzati ad accogliere i rilievi espressi dai rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Passa quindi a commentare l'articolo 3 e, dopo aver ricordato le cifre globali della relazione tecnica circa l'entità degli sconfinamenti rilevati, preannuncia la presentazione di emendamenti volti a specificare l'esclusione dalla regolarizzazione dei beni appartenenti al demanio marittimo interno, oltre a quello esterno, e al demanio fluviale e lacuale; ulteriori emendamenti saranno finalizzati ad introdurre un parere vincolante dell'Autorità di bacino, onde garantire una maggiore salvaguardia dell'ambiente. Giudica inoltre necessario un chiarimento sui titoli che legittimano la proposizione della domanda di acquisto delle aree demaniali oggetto di sconfinamento.

Si sofferma poi sulla nozione di sconfinamento in buona fede, ritenendo utile, in proposito, un espresso riferimento a tale requisito anche nel testo del provvedimento, nonché l'indicazione esplicita di un limite massimo dell'entità dello sconfinamento consentito, oltre che la definizione di un termine che scongiuri comportamenti illeciti indotti dal decreto stesso.

Conclude quindi sottolineando l'opportunità che il Governo fornisca chiarimenti circa la reale portata dell'articolo 3, producendo dati più precisi sugli sconfinamenti posti in essere sul suolo demaniale, e specifichi meglio i termini della tutela apprestata alle aree soggette a vincolo ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali.

Il presidente PEDRIZZI, non essendovi ulteriori richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame, ricordando che nella seduta di martedì 3 giugno il relatore e il rappresentante del Governo svolgeranno gli interventi di replica.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente PEDRIZZI comunica che la seduta già convocata per oggi alle ore 15 non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,05.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 29 MAGGIO 2003

204^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Alessandro Distante, direttore scientifico dell'ISBEM S.C.p.A. (Istituto Scientifico Biomedico Euro Mediterraneo).

La seduta inizia alle ore 14,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante norme sul coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica: audizione di rappresentanti dell'ISBEM S.C.p.A. - Istituto Scientifico Biomedico Euro Mediterraneo

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta antimeridiana del 14 maggio scorso.

Il presidente ASCIUTTI rivolge preliminarmente un saluto di benvenuto al direttore scientifico dell'ISBEM S.C.p.A. - Istituto Scientifico Biomedico Euro Mediterraneo, professor Distante.

Il professor DISTANTE osserva preliminarmente che l'ISBEM è una società creata al fine di offrire una risposta alle richieste del sistema sanitario pugliese che, nel 1999, si caratterizzava per numerose criticità (insoddisfacenti livelli di coordinamento tra le istituzioni sanitarie e scientifiche, di ricerca biomedica, di preparazione del capitale umano, di *standard* qualitativi, di infrastrutture, nonché di tecnologie biomediche).

La soluzione proposta dal progetto ISBEM consisteva, da un lato, nell'attivazione della ricerca, dello sviluppo e della formazione nel settore biomedico e sanitario nel Meridione e, dall'altro, nel favorire la progettualità scientifica ed il trasferimento delle conoscenze, peraltro in una pro-

spettiva di integrazione tra i diversi attori potenziali (imprese, enti locali, istituzioni sanitarie, enti di ricerca e sistema creditizio).

Il professor Distante sottolinea, altresì, che l'obiettivo strategico per i prossimi anni consiste nell'aumento del tasso di ricerca, di sviluppo e di innovazione nel settore biomedico, non solo per rispondere ai bisogni sanitari dei cittadini, ma anche al fine di trasformare la sanità in un motore di sviluppo della regione.

Osserva, indi, che per raggiungere tale obiettivo occorre attivare delle sinergie e attirare nel Mezzogiorno gli attori industriali, scientifici ed accademici che siano interessati non solo alla ricerca, ma anche alla formazione di nuove figure professionali.

Egli rileva inoltre che, al fine di perseguire l'obiettivo delineato, è senz'altro necessario un polo di ricerca in campo sanitario e biomedico che, oltre ad essere radicato sul territorio e non avere finalità di lucro, sia in grado di attrarre capitale umano e di investire efficacemente le risorse a disposizione.

Questa è, dunque, la missione prioritaria dell'ISBEM che, come l'oratore ricorda, è una società consortile per azioni senza scopo di lucro.

Dopo aver dato conto dei soci dell'ISBEM, egli sottolinea poi che l'attività dell'Istituto è rivolta da un lato alla formazione e dall'altro alla ricerca sanitaria e biomedica.

Per quanto riguarda l'ambito della ricerca, accenna, indi, alle principali aree tecnologiche avanzate individuate nel settore biomedico e sanitario, nonché ai progetti approvati e in via di valutazione.

Per quanto attiene invece all'attività formativa, ricorda che l'obiettivo consiste nel fornire una visione dell'alto grado di complessità del sistema sanitario e del sistema della ricerca attraverso adeguati approfondimenti su tematiche mediche, economiche e tecnologiche.

Il professor Distante si sofferma altresì sull'intenso coinvolgimento dei diversi attori (enti di ricerca, enti pubblici, soggetti privati e l'Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche) nei numerosi progetti intrapresi dall'ISBEM, ed in particolare nei progetti «DKMC» e «FIRB-Ultrasuoni».

Si sofferma, successivamente, sui significativi risultati ottenuti con i progetti «Trasferimento-SPERIGEST» e «DITA», finalizzati all'integrazione informatica e di ingegneria clinica nel contesto di alcune aziende sanitarie locali e di un'azienda ospedaliera della regione Puglia. In particolare il primo progetto si distingue per aver condotto ad un rilevante incremento dell'attività degli istituti sanitari coinvolti, nonché ad una consistente riduzione di costi, cui andrebbero aggiunti anche quelli in termini occupazionali. Si tratta, ad avviso dell'oratore, di risultati straordinari che l'ISBEM intenderebbe estendere a tutto il sistema sanitario pugliese.

Inoltre, con riferimento alle prospettive future, si sofferma sul progetto finalizzato a dotare la sezione dell'Istituto di fisiologia clinica (IFC) di Lecce del CNR di un laboratorio per la gestione della conoscenza, che rappresenta una premessa per la realizzazione di progetti di

ricerca interdisciplinari con l'obiettivo di creare un polo d'eccellenza nel settore.

Il professor Distante, dopo aver altresì ricordato che la regione Puglia destina l'80% del proprio bilancio al settore sanitario, si sofferma sul ruolo strategico che questo settore può potenzialmente svolgere come motore di sviluppo del Mezzogiorno. Occorre, tuttavia, a tal fine percorrere la via dell'integrazione fra il sistema della ricerca e il sistema sanitario, ciò che può essere efficacemente perseguito attraverso la creazione di un distretto ad alta tecnologia nel settore biomedico e sanitario.

Passando poi a considerare la struttura finanziaria dei progetti promossi dall'ISBEM, il professor Distante evidenzia che questi hanno generato un volume di attività pari ad oltre 96 milioni di euro. Inoltre, a fronte di un capitale sociale di poco inferiore ai 700.000 euro, i crediti generati dai progetti sono addirittura cinque volte maggiori.

Indi, dopo aver ribadito ulteriormente gli obiettivi specifici perseguiti dall'ISBEM, si sofferma sulle due direttrici strategiche ed operative dell'Istituto. Con riferimento alla prima, volta alla creazione di un polo scientifico focalizzato sulle tecnologie diagnostiche e terapeutiche avanzate (da quelle ultrasoniche a quelle da risonanza magnetica e di *imaging* molecolare), l'IBESM ha conseguito importanti riconoscimenti in ambito sia nazionale che internazionale in particolare attraverso due progetti (un primo finalizzato allo sviluppo di tecniche e metodiche avanzate per l'utilizzo dei mezzi di contrasto ecografici in applicazioni diagnostiche e terapeutiche ed un secondo volto a favorire lo sviluppo di un metodo di indagine su tessuti biologici con ultrasuoni basato su spettrometria locale e immagini multiparametriche).

Anche per quanto concerne la seconda direttrice strategica, relativa allo sviluppo di un centro di competenze specializzato per la gestione della conoscenza finalizzata all'innovazione nelle aziende sanitarie, il professor Distante osserva che sono stati raggiunti risultati di rilievo, attraverso alcune significative iniziative progettuali.

In sintesi sottolinea che i dati analizzati mostrano con evidenza il carattere competitivo dell'ISBEM, che rappresenta senz'altro una componente strategica del distretto tecnologico ad alta tecnologia salentino, e la sua capacità di creare valore per la regione Puglia.

Il PRESIDENTE ringrazia il direttore scientifico dell'ISBEM, cui dà atto della vitalità culturale e scientifica del Salento, che la Commissione ha del resto potuto registrare anche di recente, in occasione di un sopralluogo condotto nella provincia di Lecce.

Egli si associa quindi al giudizio positivo reso sui distretti tecnologici e sulla necessità di una più compiuta formazione dei giovani, anche al fine di rendere appetibili gli investimenti nel Mezzogiorno. Al riguardo, ricorda la testimonianza recata dalla responsabile del settore ricerca di Confindustria in un'audizione svolta nell'ambito dell'indagine conoscitiva in corso.

Seguono domande e richieste di chiarimenti da parte di senatori.

Il senatore BRIGNONE registra con soddisfazione l'impegno per una gestione integrata delle tecnologie assistenziali. Ritiene infatti essenziale non solo il decollo del motore della ricerca nelle aree del Mezzogiorno ma anche la conferma che, in un momento politico caratterizzato da un riassetto dei rapporti fra Stato e regioni, abbiano luogo lodevoli forme di integrazione. Apprezza altresì la valorizzazione del mecenatismo atteso che la scarsa remuneratività degli investimenti nel settore rende indispensabili gli interventi al di fuori di un'ottica di lucro.

Chiede poi se il modello illustrato dal professor Distante, che tende ad ottimizzare le risorse attraverso una interazione di tutti i soggetti possibili, pubblici e privati, possa essere esportato anche altrove. A tal fine, domanda se ad esso corrisponda una dimensione ottimale, eventualmente da modulare a seconda che prevalga il carattere metropolitano ovvero la rarefazione degli insediamenti abitativi. Ciò, anche alla luce di analoghe esperienze europee o internazionali.

Il senatore MONTICONE chiede chiarimenti in ordine alla nascita dell'Istituto, al di là delle esperienze personali dei singoli responsabili.

Risponde il professor DISTANTE, il quale rileva anzitutto che è compito di ciascun uomo di scienza e di cultura esportare un sistema che funzioni, mettendo da parte sentimenti di protagonismo ed autoreferenzialità. In tal senso, egli ha fatto riferimento alla propria esperienza personale, che lo ha condotto da Pavia agli Stati Uniti, a Pisa ed indi in Puglia, in quanto esemplificativa di un percorso che ha progressivamente rafforzato l'impegno nell'integrazione tecnologica.

Quanto all'esportabilità del modello pugliese, egli conviene che essa sia possibile a condizione di rinunciare a qualche forma di protagonismo.

Le tecnologie attuali in termini di sanità sono del resto difficilmente gestibili dalle sole aziende sanitarie, come dimostra il fallimento di pur lodevoli progetti quali la cartella clinica computerizzata. Al contrario, tali progetti diventano realizzabili se supportati da personale specializzato ed idonei istituti di ricerca.

Occorre, in altre parole, ordinare le filiere che attualmente costituiscono uno scomposto mosaico di competenze.

La sanità è invece uno straordinario campo di studio, come conferma la circostanza che l'80 per cento del bilancio della regione Puglia (pari a 9.000 miliardi delle vecchie lire) è devoluto al settore. Risulta allora indispensabile rinunciare alla difesa dei particolarismi, creando solide *partnership*.

Il presidente ASCIUTTI ringrazia il professor Distante e dichiara chiusa l'audizione. Rinvia quindi il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 15,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 29 MAGGIO 2003

207^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

GRILLO

*La seduta inizia alle ore 8,50.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero delle infrastrutture e trasporti» (n. 228)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore PELLEGRINO, procede ad illustrare lo schema di decreto in titolo finalizzato alla creazione di una struttura amministrativa di supporto all'attività istituzionale del vice Ministro. Considera, a tal fine, che l'attribuzione di uno specifico ufficio di diretta collaborazione dei vice Ministri è un requisito di efficacia ed effettività della gestione politico amministrativa di questa nuova figura istituzionale. Lo schema di decreto adegua, quindi, la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti alla normativa dell'articolo 1 della legge 26 marzo 2001, n. 81, in materia di disciplina dell'attività di Governo, che ha introdotto la figura del vice Ministro. Il provvedimento dà inoltre attuazione alla legge 6 luglio 2002, n. 137 contenente la delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici, che all'articolo 3 prevede disposizioni transitorie per gli uffici di diretta collaborazione. Conformemente poi a quanto previsto dall'articolo 14 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in materia di norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, lo schema in esame modifica il D.P.R. 24 aprile 2001 n. 320 (Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), assicurando la necessaria flessibilità della disciplina e salvaguardando il principio dell'invarianza della spesa. Il provvedimento è costi-

tuito da un articolo unico composto da sei commi. I commi 1 e 2 prevedono alcune modifiche formali che introducono formalmente le figure dei vice Ministri agli articoli 1 e 2 del citato Regolamento di organizzazione (D.P.R. 320 del 2001). Il comma 3 introduce all'articolo 7, comma 1, del Regolamento di organizzazione le figure del responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni delegate al vice ministro, del segretario particolare del vice ministro, del responsabile della segreteria tecnica del vice ministro, del responsabile del coordinamento legislativo delle funzioni delegate al vice Ministro, dell'addetto stampa del vice Ministro. Il comma 4 aggiunge i commi 2-bis e 2-ter all'articolo 8 del Regolamento di organizzazione. Il comma 2-bis prevede l'attribuzione di un ulteriore contingente di personale, pari a 16 unità, in aggiunta alle 8 già previste al comma 2 dell'articolo 8 del Regolamento di organizzazione. Le 16 unità rientrano nel contingente complessivo di 130 di cui all'articolo 5, comma 1, dello stesso del Regolamento. Il comma 2-ter prevede che ciascun vice Ministro possa nominare, nell'ambito del contingente di personale riservato ai vice Ministri, le figure professionali introdotte dal citato comma 3. Tali figure sono nominate anche tra soggetti estranei all'amministrazione e l'addetto stampa è scelto tra operatori del settore dell'informazione o fra persone in possesso di capacità ed esperienza nel campo dei mezzi della comunicazione e delle pubbliche relazioni. Il comma 5 prevede modifiche di carattere meramente formale all'articolo 9 del Regolamento di organizzazione. Il comma 6 prevede, poi, l'aggiunta del comma 2-bis all'articolo 10 del Regolamento di organizzazione. Allo scopo di assicurare l'invarianza della spesa, il maggior onere, derivante dai trattamenti economici erogati alle figure introdotte dal decreto in esame, è compensato rendendo indisponibile un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario.

Conclude infine rilevando che il Consiglio di Stato, nel parere espresso sul provvedimento nell'adunanza del 10 febbraio 2003, ha ritenuto di poter fornire parere favorevole alle innovazioni contenute nello schema di decreto, con l'esclusione delle due relative alla creazione del «responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni delegate al vice ministro» e del «responsabile del coordinamento legislativo inerenti le funzioni delegate al vice ministro». A tale proposito rileva che la preclusione del Consiglio di Stato si basa probabilmente sulla mancata considerazione che l'articolo 3, comma 2, della legge n. 137 del 2002, recante «Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici», prevede espressamente l'introduzione di tali figure professionali e pertanto lo schema di decreto è fornito sul punto di una adeguata copertura normativa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,10.

208^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

La seduta inizia alle ore 14,40.

Il presidente GRILLO, constatata la mancanza del numero legale ed apprezzate le circostanze, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 14,50.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 29 MAGGIO 2003

166^a Seduta*Presidenza del Presidente***ZANOLETTI**

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Brambilla.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(229) MUZIO ed altri. – *Estensione delle prestazioni previste per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai soggetti danneggiati dall'esposizione all'amianto*

(230) MUZIO ed altri. – *Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto*

(330) Tommaso SODANO ed altri. – *Norme per il riconoscimento degli infortuni, delle malattie professionali e delle esposizioni da amianto*

(349) BATTAFARANO ed altri. – *Integrazioni alla normativa in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, realizzazione di un programma di sorveglianza sanitaria e istituzione del Fondo nazionale per le vittime dell'amianto*

(540) CARELLA ed altri. – *Disciplina della sorveglianza sanitaria a tutela dei lavoratori esposti all'amianto*

(590) BETTONI BRANDANI ed altri. – *Modifica alla normativa in materia di benefici in favore dei lavoratori esposti all'amianto*

(760) FORCIERI ed altri. – *Modifica dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto*

(977) Tommaso SODANO ed altri. – *Norme per l'epidemiologia delle patologie asbesto-correlate, per l'interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, per la sorveglianza sanitaria dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto, per l'informazione sui diritti e sugli obblighi dei cittadini e dei lavoratori esposti ed ex esposti e degli operatori sanitari coinvolti*

(1240) RIPAMONTI. – *Nuove norme in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto ed istituzione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'amianto*

(1253) *GABURRO ed altri. – Nuove norme in materia di prestazioni previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto e modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257*

– e petizioni n. 401 e n. 424 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 4 febbraio si è conclusa l'illustrazione degli emendamenti riferiti allo schema di testo unificato illustrato dal relatore Fabbri nella seduta del 22 ottobre 2002. Successivamente, il 19 febbraio, la Commissione bilancio, chiamata ad esprimere il proprio parere su tale testo e sui relativi emendamenti, ha richiesto la trasmissione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento del Senato. In data 27 marzo e 7 maggio, la Commissione bilancio ha sollecitato il Governo a trasmettere il predetto documento che, peraltro, non è ancora pervenuto. Poiché il termine assegnato dal Regolamento è ampiamente decorso, i disegni di legge in titolo sono stati nuovamente iscritti all'ordine del giorno – a seguito di una richiesta avanzata dal senatore Battafarano nella seduta del 13 maggio – per valutare le modalità di prosecuzione dell'esame.

Il sottosegretario BRAMBILLA ricorda di avere già comunicato alla Commissione le stime a suo tempo effettuate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sugli oneri derivanti dall'attuazione delle norme all'esame, nonché sulla spesa sostenuta per l'applicazione della legislazione vigente in materia di tutela previdenziale dei lavoratori esposti all'amianto. Tali stime sono state riprese nell'ambito del lavoro di predisposizione della relazione tecnica, che, dal punto di vista procedurale, è ormai in fase avanzata e si trova in attesa della validazione da parte della Ragioneria generale dello Stato, validazione già sollecitata. Le relative verifiche sono comunque in corso, e nella giornata odierna si è svolto un incontro tecnico, con la Ragioneria stessa, presso il Ministero del lavoro.

È comunque auspicabile che la situazione si possa sbloccare al più presto, poiché il Governo è consapevole delle aspettative che si sono create attorno al provvedimento ed è anche preoccupato per l'acutizzarsi della conflittualità in alcune realtà aziendali, dovuta a vario titolo alla situazione dei lavoratori già esposti all'amianto. In questi casi, le aziende stesse dovranno comunque assicurare il loro impegno per delineare soluzioni che evitino il ricorso allo strumento degli atti di indirizzo.

Il senatore RIPAMONTI, dopo aver sottolineato il grave ritardo con cui si sta procedendo nell'elaborazione della relazione tecnica, esprime il dubbio che l'accantonamento finalizzato alla previdenza per i lavoratori esposti all'amianto nell'ambito della legge finanziaria per il 2003 sia stato destinato, almeno in parte, alla copertura di altri provvedimenti. In proposito, chiede chiarimenti al rappresentante del Governo.

Il senatore BATTAFARANO ricorda che sin dall'inizio della Legislatura la Commissione si è occupata del problema oggi in discussione, con l'iscrizione all'ordine del giorno di un nutrito gruppo di disegni di legge d'iniziativa parlamentare e la costituzione di un Comitato ristretto, che ha lavorato in modo positivo, dando vita ad un testo molto apprezzabile, poi oggetto di una successiva rielaborazione, per iniziativa del Governo. Con il trascorrere del tempo, le attese si sono fatte sempre più pressanti e tutti i componenti della Commissione hanno ricevuto numerose sollecitazioni da parte di singoli lavoratori, delle organizzazioni sindacali, delle aziende e degli enti locali. Il persistente ritardo nell'individuare una soluzione legislativa credibile al problema dei lavoratori già esposti all'amianto ha inoltre consentito che su questa materia continuasse a proliferare un contenzioso caotico, e caratterizzato da pronunce dei tribunali sovente difformi l'una dall'altra. In tale situazione, mentre si può affermare che il Parlamento ha adempiuto al suo dovere, predisponendo un testo normativo, persiste un ritardo intollerabile da parte del Governo. Dalle parole del Sottosegretario si deve desumere in particolare che vi è stata una notevole inerzia della Ragioneria generale dello Stato; quest'ultima però, è un organo del Governo, posto alle dipendenze del Ministro dell'economia, al quale non mancano certo gli strumenti per accelerare, ove lo voglia, l'iter di messa a punto della relazione tecnica. Anche l'informazione fornita dal Sottosegretario circa l'incontro odierno con la Ragioneria non è rassicurante, poiché non dà alcuna certezza in ordine ai tempi di trasmissione del documento richiesto dalla Commissione bilancio. Il Gruppo Democratici di sinistra - l'Ulivo esprime pertanto un vivo disappunto per l'intollerabile ritardo con cui si sta procedendo alla predisposizione della relazione tecnica e chiede che, ove tale atto non sia trasmesso tempestivamente, la Commissione deliberi comunque di riprendere l'esame dello schema di testo unificato. Ciò, tra l'altro, anche al fine di far cessare una situazione in cui, da ben due Legislature, l'altro ramo del Parlamento si trova ad essere espropriato di fatto del suo diritto-dovere di pronunciarsi su una questione di grande rilevanza sociale.

Il senatore PIZZINATO fa presente che la Commissione bilancio ha unanimemente deciso di indirizzare al Governo le sollecitazioni ricordate dal Presidente in apertura di seduta, poiché è stata concorde sulla necessità di consentire una rapida prosecuzione dell'iter parlamentare dei disegni di legge in titolo, che sconta invece un grave e persistente ritardo. Nell'associarsi al quesito posto dal senatore Ripamonti, fa poi presente che la tensione sociale sulla questione dell'amianto non è mai stata forte come negli ultimi mesi. Da un lato, infatti, stante la chiusura delle aziende o delle unità produttive in cui è stata effettuata la lavorazione di tale materiale, è sempre più marcato il rischio che la documentazione riguardante l'esposizione non sia più esistente o disponibile per i lavoratori interessati; dall'altro lato, decorso ormai il periodo di latenza, si assiste ad un accentuato incremento dei decessi per malattie causate dall'esposizione all'amianto,

con conseguenze facilmente immaginabili per le famiglie, soprattutto in assenza del riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dalla legge.

Ciò malgrado, da ben due Legislature il Parlamento e il Governo non riescono a mettere a punto una soluzione normativa di un problema che, anche in relazione alle conseguenze di recenti pronunciamenti dei tribunali statunitensi sul risarcimento del danno causato ai lavoratori dall'esposizione all'amianto, ha assunto una dimensione globale. È auspicabile, pertanto, che l'*iter* parlamentare dei provvedimenti in titolo possa subire una decisa accelerazione e che si possano utilizzare le somme stanziare nell'ambito della legge finanziaria del 2003.

Replicando agli intervenuti il sottosegretario BRAMBILLA si riserva di rispondere al quesito posto dal senatore Ripamonti, dopo avere acquisito i dati relativi. Comunque, per quanto gli risulta, gli stanziamenti iscritti nell'ambito della legge finanziaria sono destinati alla finalità prevista, di copertura delle ingenti spese relative al pensionamento anticipato dei lavoratori ai quali sia stata riconosciuta l'esposizione ai sensi della legislazione vigente.

Le sollecitazioni rivolte al Governo sono tutte condivisibili, ma, al tempo stesso, non si possono nascondere alcune preoccupazioni circa la sostenibilità dell'attuale sistema di protezione previdenziale *ex ante* dei lavoratori esposti all'amianto, che non ha uguali in Europa e che si caratterizza per la sua particolare onerosità. L'approvazione della nuova legge è quindi necessaria per chiarire i profili normativi dell'estensione dei benefici previsti dalla legge n. 257 del 1992 ai lavoratori già esposti all'amianto che attualmente non ne godono, e per consentire a coloro che hanno già contratto una patologia di fruire delle provvidenze e dell'assistenza sanitaria contemplate dal testo all'esame della Commissione. Inoltre, la nuova disciplina, definendo criteri rigorosi per l'accesso ai benefici previdenziali, potrebbe anche concorrere a fare chiarezza sulla situazione di molte aziende che in passato hanno ignorato la normativa di sicurezza e che oggi reclamano la riduzione della soglia dei dieci anni di esposizione prevista dalla legge, per consentire l'adozione di misure di pensionamento anticipato volte a fronteggiare gli esuberi: una volta chiarito che i requisiti relativi al periodo decennale di esposizione non saranno modificati, tali aziende dovranno provvedere diversamente, eventualmente mediante la costituzione di un fondo per gli esuberi, posto esclusivamente a loro carico.

Vi è quindi un interesse comune a giungere quanto prima all'approvazione di un testo normativo da trasmettere alla Camera dei deputati, e il Governo è intenzionato a fare la sua parte. Ove gli accertamenti in corso sulla quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione delle norme all'esame diano un esito positivo, è pertanto possibile che la relazione tecnica possa essere trasmessa entro la prossima settimana.

Il PRESIDENTE constata che tutte le parti politiche rappresentate in Commissione concordano sulla necessità di concludere quanto prima

l'esame dello schema di testo unificato predisposto dal relatore. D'altra parte, occorre prendere atto che i ritardi e le difficoltà che ancora permangono sono dovuti a circostanze oggettive, specialmente per quanto riguarda i profili relativi alla spesa.

Pertanto, nel prendere atto dei chiarimenti forniti dal Sottosegretario, la Commissione non può non ribadire un fermo invito al Governo affinché la relazione tecnica sia trasmessa nel più breve tempo possibile. In attesa della trasmissione di tale documento, è comunque opportuno dare un segnale concreto della volontà della Commissione di procedere nell'esame, per quanto possibile. A tal fine, il Presidente propone che la Commissione torni ad esaminare lo schema di testo unificato in una delle sedute da convocare nella prossima settimana, per acquisire il parere del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti già illustrati.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

PER LO SVOLGIMENTO DELL'INTERROGAZIONE 3-00943

Il senatore BATTAFARANO chiede che l'interrogazione 3-00943, da lui sottoscritta insieme ai senatori Brunale e Pizzinato, sia iscritta quanto prima all'ordine del giorno della Commissione.

Il PRESIDENTE prende atto della richiesta rivoltagli dal senatore Battafarano e lo assicura che provvederà ad informarne i competenti organi del Governo, affinché l'interrogazione sollecitata possa essere svolta in una delle prossime sedute.

La seduta termina alle ore 14,40.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 29 MAGGIO 2003

132^a Seduta*Presidenza del Presidente***TOMASSINI***Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Corsi.**La seduta inizia alle ore 8,10.**IN SEDE REFERENTE**(58) EUFEMI ed altri. – Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica e istituzione di una Commissione parlamentare sulla bioetica**(112) TOMASSINI. – Norme in materia di procreazione assistita**(197) ASCIUTTI. – Tutela degli embrioni**(282) PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita**(501) CALVI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita**(961) RONCONI. – Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita**(1264) ALBERTI CASELLATI ed altri. – Norme in tema di procreazione assistita**(1313) TREDESE ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita**(1514) Norme in materia di procreazione medicalmente assistita, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti; Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro**(1521) Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita**(1715) D'AMICO ed altri. – Norme in materia di clonazione terapeutica e procreazione medicalmente assistita**(1837) TONINI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*

(2004) *GABURRO ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 15 maggio 2003.

Il presidente TOMASSINI invita il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti agli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 del disegno di legge n. 1514, già illustrati nella precedente seduta.

Su di essi il sottosegretario CURSI dichiara parere conforme al relatore.

Accertata la presenza del numero legale, si procede alla votazione dell'emendamento 9.1.

Prende la parola la senatrice BETTONI BRANDANI per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento. Esso intende sostituire interamente l'articolo 9, il quale prevede il divieto del disconoscimento della paternità e dell'anonimato della madre. L'intento dell'emendamento è quello di riformulare l'articolo nel senso di prevedere che tale divieto non si riferisca unicamente alla fecondazione eterologa ma divenga norma generale, indipendentemente dalla tecnica di procreazione medicalmente assistita che si decida di adottare. Prevedendo infatti che tale divieto operi anche in riferimento alla fecondazione omologa, viene salvaguardata la necessità che l'azione di disconoscimento non riguardi unicamente il coniuge che abbia prestato il suo materiale biologico.

Posto ai voti, l'emendamento risulta respinto.

Si procede alla votazione dell'emendamento 9.2.

Il senatore LONGHI fa proprio l'emendamento a firma del senatore Malabarba. Prima di entrare nel merito dello stesso, l'oratore sottolinea che in sede di approvazione del testo del disegno di legge in titolo, sarebbe opportuno che il Parlamento ribadisse la propria autonomia ed indipendenza da qualsivoglia interferenza di uno Stato straniero, in modo particolare dello Stato della Città del Vaticano, interessato a che il Senato approvi il testo così come varato dalla Camera dei deputati.

Nell'esortare i colleghi ad accogliere favorevolmente l'emendamento, rileva che la sua eventuale approvazione comporterebbe la sostituzione integrale dell'articolo 9. L'effetto che se ne ricaverebbe sarebbe quello di ottenere una formulazione più chiara e puntuale dello stesso.

Posto ai voti, anche l'emendamento 9.2 risulta respinto, così come gli emendamenti 9.3, 9.4 e 9.5, posti separatamente in votazione.

Si procede alla votazione dell'emendamento 9.6.

Interviene il senatore DI GIROLAMO in sede di dichiarazione di voto, sottolineando come tale emendamento sia assai simile ai precedenti, in quanto tende a sopprimere al comma 1 le parole «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3». Dichiarò di essere favorevole all'emendamento in quanto il Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo ritiene ingiusto ed inefficace il divieto di ricorrere a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo. Afferma infatti che, nel caso in cui tale riformulazione non venisse accolta, si creerebbe una situazione difficilmente gestibile che indurrebbe a comportamenti illeciti e comunque, volti a aggirare tale divieto.

Posto ai voti l'emendamento 9.6 non risulta approvato come pure l'emendamento 9.7.

Si procede alla votazione dell'emendamento 9.8.

Interviene il senatore LONGHI per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento, che, come il 9.6, tende a sopprimere il divieto di ricorrere alla fecondazione eterologa. A tal proposito, sottolinea che non comprende le resistenze della maggioranza a varare un testo che preveda la possibilità di donare gameti, alla stessa stregua di quanto avviene oggi per gli organi e il sangue.

Posto ai voti l'emendamento 9.8 risulta non approvato. Lo stesso dicasi per gli emendamenti 9.9 e 9.10.

Si procede alla votazione dell'emendamento 9.11.

Il senatore TONINI interviene in sede di dichiarazione di voto sottolineando come l'emendamento 9.11 intenda riformulare l'articolo 9 nella parte in cui prevede che, qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, il consenso del coniuge o del convivente non sia semplicemente ricavabile da atti concludenti, ma venga espresso in modo chiaro e lineare ai sensi dell'articolo 6. Con tale emendamento si intende superare la concezione del disegno di legge in materia di procreazione medicalmente assistita come provvedimento sanatorio di una situazione già esistente, pervenendo invece ad una regolamentazione precisa e rigorosa della materia. Afferma inoltre di non condividere l'impianto di fondo del provvedimento, in quanto non consente il ricorso alla fecondazione eterologa. Si tratta infatti a suo avviso di un divieto difficilmente giustificabile; occorrerebbe piuttosto, una seria regolamentazione della fecondazione eterologa. È proprio in questo senso che deve essere inteso l'emendamento sul quale si dichiara favorevole.

Sullo stesso emendamento prende la parola il senatore DEL PENNINO, che esprime voto favorevole in quanto la sua eventuale approvazione svolgerebbe una funzione chiarificatrice. Ritiene infatti che la di-

zione «atti concludenti» di cui al testo, faccia riferimento ad una categoria giuridica difficilmente definibile e, giacché il provvedimento si configura di difficile attuazione, il ricorso al consenso informato ai sensi dell'articolo 6, comporterebbe senz'altro una semplificazione che consentirebbe una migliore applicazione della legge, a tutto vantaggio dei cittadini.

Posto ai voti l'emendamento 9.11 risulta non approvato.

Si procede alla votazione dell'emendamento 9.12.

Interviene il senatore DEL PENNINO per dichiarazione di voto. A tal proposito chiarisce che intende fare propri tutti gli emendamenti presentati dal senatore Malabarba, sebbene questi sia espressione di una cultura politica totalmente diversa dalla propria. In merito all'emendamento ritiene infatti che la sua eventuale approvazione sia fondamentale per pervenire ad una congrua formulazione del provvedimento. Esso tende infatti a limitare la possibilità del disconoscimento della paternità che invece il testo consentirebbe. La *ratio* di tale proposta nasce infatti dalla necessità di tutelare non solo il nascituro, ma anche e soprattutto il neonato. Esorta infine i colleghi ad accogliere tale emendamento.

Posto ai voti l'emendamento 9.12 risulta non approvato.

Si procede alla votazione dell'emendamento 9.13.

Interviene il senatore DEL PENNINO per dichiarazione di voto sull'emendamento, che tocca un tema delicato e controverso qual è quello dell'azione di disconoscimento della paternità in caso di procreazione medicalmente assistita derivante da fecondazione eterologa. Afferma infatti che, in relazione ad essa, il problema del disconoscimento assume una rilevanza totalmente diversa rispetto alla procreazione omologa e vi è il fondato sospetto che se la formulazione dell'articolo 9 rimanesse invariata, essa sarebbe foriera di numerosi motivi di contestazione e di incertezze interpretative in merito alla volontà espressa dal padre. L'emendamento, prevedendo che nel caso di procreazione assistita mediante fecondazione eterologa, l'azione di disconoscimento non sia ammessa se il padre abbia prestato il proprio consenso informato alla stessa, eviterebbe la possibilità di eccipire dubbi sulla formulazione del consenso iniziale. Si tratta cioè di un emendamento che si colloca nell'alveo di quelli già precedentemente posti ai voti, ovvero di uno strumento che tende a riequilibrare il problema della tutela del neonato, sul quale il provvedimento non sembra essersi sufficientemente soffermato.

Posto ai voti l'emendamento 9.13 risulta non approvato. Lo stesso dicasi per l'emendamento 9.14 e per gli emendamenti 9.15 e 9.16, di contenuto identico.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 9.17, che risulta respinto, così come gli emendamenti 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22 e 9.23, di contenuto identico.

Si procede alla votazione dell'emendamento 9.24.

Interviene la senatrice BETTONI BRANDANI in sede di dichiarazione di voto, sottolineando che la possibilità di risalire alla maternità biologica concessa al figlio maggiorenne nato da fecondazione eterologa, non sia opportuna giacché ritiene che l'anonimato possa meglio tutelare non solo la coppia, ma anche il concepito. Resta tuttavia fermo il suo orientamento favorevole all'accesso ai dati per esclusive ragioni mediche, in particolare nel caso di malattie che comportino il ricorso a donazioni compatibili. Sottolinea inoltre che tale possibilità determinerà la necessità di provvedere in modo rigoroso alla realizzazione di un registro di dati attendibili e veritieri.

Prende la parola il senatore DEL PENNINO, il quale dichiara di voler ritirare l'emendamento a sua firma per poterlo riproporre in Aula secondo una nuova formulazione che preveda la possibilità di richiedere l'accesso ai dati per esclusive ragioni mediche, non solo a coloro che esercitano la patria potestà, ma anche al nato con fecondazione eterologa.

Si procede quindi alla votazione dell'emendamento 9.25 che risulta non approvato.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 9.0.1.

Interviene il senatore DEL PENNINO per dichiarazione di voto. L'emendamento riguarda un tema particolarmente delicato qual è quello della crioconservazione dei gameti. Esso propone una procedura rigorosa per la loro raccolta e conservazione, come pure per l'autoconservazione degli embrioni, ed affida al Ministro della salute di stabilire con proprio decreto i criteri generali relativi a tale attività. In particolare, l'oratore ritiene che la previsione che gli embrioni crioconservati non utilizzati dai soggetti che li hanno prodotti possano, con il loro consenso scritto, essere utilizzati per consentire la gravidanza ad un'altra donna, ovvero nell'ambito della ricerca sperimentale a fini terapeutici, garantirebbe il perseguimento degli obiettivi sottesi al provvedimento in discussione. Con esso, infatti, non si tende unicamente a tutelare il concepito, ma anche a consentire la sperimentazione. In caso contrario ciò significherebbe far venire meno ogni speranza di guarigione e di vita alle persone malate che attendono risposte dalla scienza.

Posto ai voti l'emendamento 9.0.1 risulta non approvato.

Si procede alla votazione dell'emendamento 9.0.2.

Interviene il senatore TONINI per dichiarazione di voto sull'emendamento, il quale tende a definire una normativa organica sulla donazione dei gameti. Si tratta di una proposta che deve essere valutata in connessione con quelle già votate e con l'intero articolato del provvedimento. Nell'ottica di consentire la fecondazione eterologa solo se non esistano altri metodi per risolvere la sterilità e la infecondità della coppia, l'emendamento propone di aggiungere all'articolo 9 il riferimento ad una pluralità di principi, fra i quali quello del consenso informato del donatore e, qualora coniugato, del coniuge; quello della volontarietà e della gratuità della donazione al fine di bandire ogni forma di commercializzazione dei gameti; come pure quello di cui al comma 2 al fine di evitare la consanguineità a tutela della specie e quello di cui al comma 3, che sancisce il compito dei centri di raccolta e conservazione dei gameti di accertare l'idoneità del donatore allo scopo di escludere la trasmissione di patologie infettive o ereditarie. Sancisce inoltre il principio dell'impossibilità di costituire alcun rapporto giuridico tra il nato e il donatore di gameti, nel solco dell'orientamento già espresso dalla senatrice Bettoni in merito alla preferibilità dell'anonimato, tranne che per le sole ragioni di tipo sanitario che impongono la ricerca della maternità biologica.

L'emendamento si propone quindi di regolamentare la materia della procreazione medicalmente assistita temperando la visione proibizionistica che emerge dal disegno di legge, impostazione che oltre ad essere isolata rispetto al contesto europeo, aprirebbe presumibilmente la strada ad innumerevoli illeciti.

Interviene il senatore DEL PENNINO esprimendo il suo consenso all'emendamento presentato dal senatore Tonini in quanto esso assicura la conservazione dei gameti in un'ottica garantista.

Interviene il senatore FASOLINO per dichiarazione di voto. Dichiarandosi contrario all'emendamento, esprime dissenso e rammarico per l'andamento della discussione che, sebbene motivata da ragioni ideologiche, finisce per mortificare il ruolo del Senato della Repubblica.

Posto ai voti, l'emendamento 9.0.2, risulta non approvato come pure l'emendamento 9.0.3.

Si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 10.

Sull'emendamento 10.1, a firma del senatore Malabarba, interviene il senatore DEL PENNINO, che lo fa proprio. L'oratore ritiene che anche in questo caso l'eventuale approvazione dell'emendamento sia decisiva per l'organica disciplina della materia. Esso prevede la semplice autorizzazione alle strutture pubbliche e private, di cui all'articolo 11, a svolgere attività di crioconservazione dei gameti e degli embrioni. Si tratta di un emendamento di portata più limitata rispetto a quelli precedenti in quanto relativo agli embrioni soprannumerari, ovvero già esistenti ma inutilizza-

bili. Anche in questo caso l'approvazione dell'emendamento andrebbe nel senso auspicato dal disegno di legge, ovvero quello di garantire la tutela dell'embrione nella massima misura.

Posto ai voti, l'emendamento 10.1 risulta non approvato.

Interviene la senatrice BETTONI BRANDANI per dichiarazione di voto sull'emendamento 10.2 e coglie l'occasione per sottolineare che tutti gli emendamenti all'articolo 10 sono volti ad introdurre questioni meramente tecniche ma fondamentali per l'impianto del provvedimento. A differenza di molti suoi colleghi, ritiene che la discussione in corso presso la Commissione sia fondamentale, soprattutto perché il problema del consenso alla donazione potrebbe comportare la necessità di prenderne coscienza anche da parte di coloro i quali non siano direttamente implicati nelle procedure di procreazione medicalmente assistita.

Posto ai voti l'emendamento 10.2 viene respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 10.3.

Interviene il senatore TONINI per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento. Coglie anch'egli l'occasione per rispondere al senatore Fasolino, sottolineando che la discussione in Commissione non offende, ma esalta il ruolo del Parlamento, anche in considerazione dello spirito costruttivo mostrato dall'opposizione durante tutto l'iter del disegno di legge presso il Senato. Gli interventi della Commissione, infatti, hanno tutti riguardato il merito del disegno di legge e, in quest'ottica, ritiene che mortifichino maggiormente il ruolo del Senato coloro i quali ritengano che tale istituzione avrebbe dovuto accettare *tout court* il provvedimento nel testo pervenuto dalla Camera.

Posto ai voti l'emendamento 10.3 risulta non approvato.

Interviene il senatore DI GIROLAMO per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 10.4, sottolineando che anch'esso tende a svolgere una funzione chiarificatrice dell'articolo 10. Si tratta di un emendamento tecnico che non varia ma migliora l'applicabilità della legge in quanto prevede che per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le strutture ed i centri, di cui all'articolo 11, siano autorizzati a procedere all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita fino al nono mese successivo a quello della data di entrata in vigore del decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 7.

Prende la parola il senatore DEL PENNINO per dichiarazione di voto favorevole all'emendamento, giacché esso presenta un contenuto di carattere pratico e non ideologico, in quanto non è dato sapere se le province autonome di Trento e Bolzano rispetteranno i termini rigorosi di tre mesi,

previsti dal comma 2 dell'articolo 10, per la definizione con proprio atto dei requisiti necessari all'applicazione del provvedimento.

Posto ai voti l'emendamento 10.4 risulta non approvato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1514

Art. 9.

9.1

BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. – 1. Per contestare lo stato di figlio legittimo o riconosciuto ai sensi dell'articolo 8, non è ammessa l'azione di disconoscimento di paternità, ai sensi dell'articolo 235 del codice civile, o l'impugnazione del riconoscimento, ai sensi dell'articolo 263 del medesimo codice, salvo quanto disposto dal comma 2.

2. L'azione di cui all'articolo 235 del codice civile è ammessa qualora ricorrano le circostanze previste dal numero 3) del primo comma del medesimo articolo. In tale caso è ammessa la presentazione di prove idonee a dimostrare che il concepimento non è avvenuto a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita in relazione alle quali è stata sottoscritta la dichiarazione di volontà di cui all'articolo 6. L'azione indicata dall'articolo 263 del codice civile è consentita qualora ricorra la stessa circostanza di cui al periodo precedente».

9.2

MALABARBA, SODANO Tommaso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - (*Divieto del disconoscimento della paternità*). – 1. Qualora si ricorra a tecniche di fecondazione assistita di tipo eterologo, la persona il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare in nessun caso l'azione di disconoscimento della paternità come previsto all'articolo 235, del codice civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice».

9.3

DATO, D'AMICO

Al commi 1 e 3, sopprimere le parole: «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3».

9.4

CARELLA, BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la parola: «eterologo» sopprimere le parole: «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3,».

9.5

CARELLA, BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la parola: «eterologo» sopprimere la frase: «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3,».

9.6

FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

Al comma 1, sopprimere le parole: «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3».

9.7

TONINI, MASCIONI

Al comma 1, sopprimere le parole: «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3».

9.8

LONGHI, DI GIROLAMO, DATO, ROTONDO

Al comma 1, sopprimere le parole: «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3».

9.9

DEL PENNINO, CONTESTABILE, MAINARDI, CRINÒ, CARRARA

Al comma 1, sopprimere le parole: «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3».

9.10

MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 1, sostituire le parole: «il coniuge o il convivente» con le seguenti: «il soggetto».

9.11

TONINI, MASCIONI

Al comma 1, sostituire le parole: «è ricavabile da atti concludenti» con le seguenti: «è stato espresso ai sensi dell'articolo 6».

9.12

MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 1, dopo le parole: «l'articolo 235» sopprimere le seguenti: «primo comma, numeri 1 e 2».

9.13

MALABARBA, SODANO Tommaso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo il primo comma dell'articolo 235 del codice civile è inserito il seguente:

"1-bis. Nel caso di procreazione medico-assistita mediante fecondazione eterologa, l'azione di disconoscimento non è ammessa se il padre ha prestato il proprio consenso informato alla fecondazione eterologa"».

9.14

BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

Sopprimere il comma 2.

9.15

CARELLA, BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 2.

9.16

MALABARBA, SODANO Tommaso

Sopprimere il comma 2.

9.17

MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 2, sostituire le parole: «non può» con la seguente: «può».

9.18

FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

Al comma 3, sopprimere le parole: «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3».

9.19

CARELLA, BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3».

9.20

DEL PENNINO, CONTESTABILE, MAINARDI, CRINÒ, CARRARA

Al comma 3, sopprimere le parole: «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3».

9.21

TONINI, MASCIONI

Al comma 3, sopprimere le parole: «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3».

9.22

MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 3, sopprimere le parole da: «in violazione» *fino a:* «comma 3».

9.23

LONGHI, DI GIROLAMO, DATO, MAINARDI

Al comma 3, sopprimere le parole: «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3».

9.24

DEL PENNINO, CONTESTABILE, MAINARDI, CRINÒ, CARRARA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 4-ter, in casi di estrema necessità, e previa autorizzazione del Tribunale, la persona procreata con gamete donato da persona diversa da quella dei suoi genitori e che abbia raggiunto la maggiore età, può chiedere di prendere visione dei dati personali del donatore. Per esclusive ragioni mediche, la richiesta può essere avanzata anche da coloro che esercitano la potestà sul minore o dal rappresentante legale».

9.25

MALABARBA, SODANO Tommaso

All'articolo 9, nella rubrica, sopprimere le parole: «e dell'anonimato della madre».

9.0.1

MALABARBA, SODANO Tommaso

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

1. La donazione di gameti si effettua, previa richiesta scritta al medico responsabile di una struttura pubblica o privata a ciò specificamente autorizzata dalla Regione, da parte di una persona che abbia compiuto la maggiore età.

2. Il Ministro della salute, in collaborazione con l'I.S.S. stabilisce i criteri generali relativi alla raccolta e conservazione dei gameti e alla conservazione e autoconservazione degli embrioni, con decreto da emanare entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. È consentita l'autoconservazione dei gameti nei casi in cui sia prescritta una terapia che possa compromettere la capacità riproduttiva dei soggetti.

4. Gli embrioni crioconservati non utilizzati dai soggetti che li hanno prodotti possono, con il loro consenso scritto:

a) essere utilizzati per consentire la gravidanza ad un'altra donna, previa rinuncia scritta alla costituzione di qualsiasi rapporto giuridico con gli eventuali nati;

b) essere utilizzati nell'ambito della ricerca sperimentale, a fini terapeutici, sulle cellule staminali embrionali, o nella ricerca finalizzata alla conoscenza dell'embrione stesso.

5. È vietata qualsiasi forma di commercializzazione di gameti, di embrioni, o di materiale genetico in genere, nonché «l'affitto» dell'utero della donna a scopo di gravidanza.

6. Non è consentito l'utilizzo di gameti di uno stesso donatore o donatrice per più di 5 gravidanze portate a termine.

7. I dati relativi alle donatrici o donatori di gameti sono riservati salvo il caso in cui il medico responsabile della struttura non ritenga opportuno accertare che non si verifichi il rischio di trasmissione di malattie genetiche.

9.0.2

TONINI, MASCIONI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Donazione di gameti)

1. La donazione di gameti avviene previo consenso informato e validamente espresso dal donatore e, qualora coniugato, dal coniuge. La donazione è volontaria e gratuita e può essere effettuata da ogni cittadino di età non inferiore ai diciotto anni e di età non superiore, per la donna, a trentacinque anni e, per l'uomo, a quarant'anni.

2. Non è consentito l'utilizzo dei gameti donati da uno stesso soggetto per più di tre gravidanze positivamente portate a termine.

3. I responsabili dei centri di raccolta e conservazione dei gameti provvedono ad accertare l'idoneità del donatore allo scopo di escludere la trasmissione di patologie infettive o di malattie ereditarie secondo protocolli definiti con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Nessun rapporto giuridico si costituisce tra nato e donatore di gameti, esterno alla coppia genitoriale; ogni eventuale accertamento successivo é nullo per tutti gli effetti giuridici.

5. I dati relativi al donatore sono riservati».

9.0.3

FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Donazione di gameti)

1. La donazione di gameti avviene previo consenso informato e validamente espresso del donatore. La donazione è volontaria e gratuita e può essere effettuata da ogni persona di età non inferiore a diciotto anni e di età non superiore, per la donna, a trentacinque anni, e, per l'uomo, a quaranta anni.

2. I responsabili dei centri di raccolta e conservazione dei gameti di cui all'articolo 9 provvedono ad accertare l'idoneità del donatore allo scopo di escludere la trasmissione di patologie infettive o di malattie ereditarie secondo protocolli definiti con decreto del Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I dati relativi al donatore sono riservati, salvo quanto disposto dall'articolo 16.

4. Non è consentito l'utilizzo dei gameti di uno stesso donatore per più di cinque gravidanze positivamente portate a termine.

Art. 10.

10.1

MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che sono inoltre autorizzate alla crioconservazione dei gameti e degli embrioni».

10.2

BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «e dei casi di revoca», con le seguenti: «e i criteri di revoca».

10.3

MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 2, aggiungere la seguente lettera:

«a-bis) l'indicazione delle procedure a cui le strutture debbono at-
tendersi per ottenere l'autorizzazione».

10.4

BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Le strutture ed i centri operanti da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge ed iscritti nell'elenco predisposto dall'Istituto superiore di sanità, ai sensi dell'ordinanza del Ministro della sanità del 5 marzo 1997, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1997, sono autorizzati, fino al nono mese successivo a quello della data di entrata in vigore del decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 7 della presente legge, a procedere all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita nel rispetto delle disposizioni della presente legge, nonché, fatto salvo quanto previsto dal citato articolo 7, alla conservazione dei gameti dagli stessi raccolti entro la data di entrata in vigore della presente legge».

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 29 MAGGIO 2003

220^a Seduta*Presidenza del Presidente*

NOVI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'ingegner Matteo Triglia, direttore manutenzione RFI S.p.a., l'ingegner Nino Cingolani, direttore del controllo investimento, il dottor Carlo Simeone, direttore delle relazioni con le istituzioni nazionali ed il dottor Massimo Marini, responsabile delle relazioni con il Parlamento.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore RIZZI fa presente che nelle scorse settimane l'Assemblea ha deliberato il rinvio alle Commissioni riunite, giustizia ed ambiente, dei disegni di legge nn. 406, 621, 653, 1131, 1183 e 1241, relativi agli usi civici sui quali, al termine dell'esame in sede referente, si era avanzata la richiesta di un'assegnazione in sede deliberante. Inoltre, sembra prossimo l'esame in sede consultiva della Commissione bilancio del nuovo testo del disegno di legge n. 645 sull'edilizia carceraria. Infine, ricorda di aver sollecitato in un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi l'avvio di un'indagine conoscitiva sull'impatto ambientale delle raffinerie.

Il presidente NOVI fa presente al senatore Rizzi che, per quanto concerne i provvedimenti sugli usi civici, si programmerà nelle prossime settimane la ripresa del loro esame insieme alla Commissione giustizia. Con riferimento, poi, al disegno di legge n. 645 sull'edilizia carceraria, si è in attesa che la Commissione bilancio trasmetta il relativo parere. Infine, l'indagine conoscitiva sull'impatto ambientale delle raffinerie potrà avviarsi non appena la Commissione avrà concluso le indagini conoscitive attualmente in corso.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente NOVI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo per lo svolgimento delle procedure informative all'ordine del giorno e che, informato della richiesta anzidetta, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Sulla richiesta conviene la Commissione e viene pertanto adottata detta forma di pubblicità.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul dissesto idrogeologico di alcune regioni del Mezzogiorno e sui danni provocati dagli eventi meteorologici del gennaio 2003: audizione dei rappresentanti delle Ferrovie dello Stato S.p.A.

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

Il dottor SIMEONE osserva che il tema del dissesto idrogeologico è particolarmente avvertito dalle Ferrovie S.p.A. che gestisce una rete su tutto il territorio nazionale pari a 16.000 chilometri, con il compito di assicurare quotidianamente servizi all'utenza con oltre 9.000 treni. Pertanto, assume un rilievo fondamentale la garanzia di una rete ferroviaria sempre in condizione di efficienza e di sicurezza, soprattutto quando si verificano eventi o calamità naturali particolarmente avverse. Le Ferrovie S.p.A., in tal senso, finalizzano il loro impegno affinché le linee danneggiate siano ripristinate il più velocemente possibile, anche se si trovano ad affrontare problemi di natura tecnica e soprattutto di tipo amministrativo e normativo. A tale riguardo, in seguito agli eventi atmosferici accaduti nel 2000 si è aperto un contenzioso con le regioni che non hanno ritenuto di interpellare le Ferrovie dello Stato per quanto attiene alla distribuzione dei finanziamenti necessari. In ordine a questo argomento, quindi, le Ferrovie dello Stato guardano con attenzione ai disegni di legge, attualmente incardinati presso la Commissione ambiente, concernenti disposizioni in materia di ristoro dei danni, ricostruzione e ripristino a seguito di calamità: in tali provvedimenti si potrebbe valutare la possibilità di inserire una disposizione tendente a garantire al gestore dell'infrastruttura e alle imprese ferroviarie il ristoro dei danni subiti a seguito di calamità naturali.

L'ingegner TRIGLIA rileva che le forti precipitazioni, verificatesi nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003, e lo straripamento di diversi fiumi in Abruzzo, Molise e Puglia hanno causato smottamenti, frane ed allagamenti, provocando alle infrastrutture ferroviarie non solo notevoli danni, ma anche ripetute interruzioni della circolazione. Le linee ferroviarie colpite dagli eventi calamitosi ricordati sono state: Bologna-Lecce, Termoli-

Campobasso, Foggia-Potenza, Pescara-Sulmona, Sulmona-Carpinone e Sulmona-Terni. Oltre alle forti precipitazioni, si sono verificate mareggiate che hanno determinato fenomeni di erosione della costa con coinvolgimento dei tratti dove la sede ferroviaria si trova a ridosso del mare. Per fronteggiare tale situazione, si sono attivati, con procedimenti di urgenza, interventi volti al ripristino delle condizioni di sicurezza, alla ripresa della circolazione ferroviaria oltre che al mantenimento della sua stabilità. L'importo complessivo di questi interventi di urgenza ammonta a circa 3,4 milioni di euro, ai quali devono poi aggiungersi i danni economici riportati dai servizi di trasporto Trenitalia stimabili in circa 1,3 milioni di euro.

Oltre alla descrizione di quanto accaduto, occorre prestare attenzione anche al quadro normativo, soprattutto operando un raffronto delle disposizioni emanate in occasione degli eventi alluvionali del 1994 rispetto a quelli del 2000. Infatti, in seguito agli eventi meteorologici che nel 1994 hanno coinvolto il Piemonte, l'Emilia-Romagna, la Lombardia e la Liguria, fu convertito in legge il decreto-legge n. 691 del 1994 che riservava, alle società a capitale pubblico o misto, una quota dei fondi stanziati per il ripristino delle infrastrutture ferroviarie distrutte o danneggiate. Nel 2000, a seguito degli eventi alluvionali che hanno interessato la Calabria, il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, fu convertito in legge il decreto-legge n. 279 del 2000 con il quale i fondi sono stati trasferiti alle regioni colpite le quali, pur avendo reso atto delle richieste delle Ferrovie dello Stato, hanno escluso la possibilità di finanziare gli interventi necessari, sostenendo che i danni alla rete ferroviaria fossero di competenza del governo nazionale. Tale determinazione ha impedito, di fatto, l'assegnazione di fondi al gruppo delle Ferrovie dello Stato. In conseguenza di quanto verificatosi, si avverte la necessità di una normativa organica in materia di calamità naturali e di ristoro dei danni al fine di permettere ai soggetti interessati di confrontarsi con regole certe e di immediata esecuzione.

Il senatore ROLLANDIN osserva che, sulla base di quanto indicato dai soggetti oggi auditi, le regioni dovrebbero considerare anche le esigenze delle tratte ferroviarie nella ripartizione dei fondi assegnati. Tuttavia, in merito a tale questione, bisogna tener conto anche di problemi di tempistica e di difficoltà burocratiche che potrebbero superarsi solo con la previsione di accordi e procedure precise.

Il senatore PONZO chiede se possa essere messa a disposizione della Commissione, qualora fosse esistente, una mappa delle zone maggiormente a rischio, anche per sapere se vi sono piani predisposti dalle Ferrovie dello Stato per prevenire situazioni legate ai fenomeni di dissesto idrogeologico.

L'ingegner TRIGLIA, dopo aver ribadito che l'obiettivo primario è quello del ripristino della circolazione ferroviaria attraverso interventi im-

mediati, sottolinea che i problemi maggiori si registrano per quanto concerne gli interventi legati ad eventi calamitosi di natura eccezionale sui quali occorre raggiungere un accordo con le regioni e con gli organismi di tutela delle acque. Per quanto attiene poi al quesito avanzato dal senatore Ponzo, le Ferrovie dello Stato hanno a disposizione una mappa delle zone esposte al rischio idrogeologico al fine di monitorare i movimenti che interessano le zone a ridosso o limitrofe alla rete ferroviaria. Inoltre, sono stati effettuati interventi su ponti e fiumi anche per aumentarne la capacità di portata.

Il dottor SIMEONE fa presente, inoltre, che la previsione di un piano di manutenzione della rete consente alle Ferrovie dello Stato S.p.A. di non trovarsi impreparata di fronte a situazioni di dissesto idrogeologico. Tuttavia, questa attenzione nella fase preventiva non sempre può essere garantita allorché si verificano eventi atmosferici eccezionali: in tali situazioni, fermo restando l'obiettivo di ripristinare immediatamente le linee ferroviarie danneggiate, appare indispensabile disporre di un quadro normativo e procedurale che fughi le incertezze che si sono determinate per effetto delle ultime normative.

Il presidente NOVI, dopo aver ringraziato i soggetti intervenuti, dichiara chiusa l'odierna audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 9,15.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 29 MAGGIO 2003

82ª Seduta

Presidenza del Presidente
GRECO

La seduta inizia alle ore 8,40.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (n. 216)

(Osservazioni alla 1ª Commissione: seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 maggio.

La senatrice DE ZULUETA osserva come sarebbe stato preferibile che l'esame dei due schemi di decreto legislativo attuativi di direttive comunitarie nn. 216 e 217, entrambi in materia di parità di trattamento, avvenisse congiuntamente. Le diverse date stabilite per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari non lo hanno invece permesso. Osserva anche come i due schemi siano stati assegnati a due diverse Commissioni, la 1ª Commissione per il primo provvedimento, la 11ª Commissione per il secondo. In ogni caso, segnala l'opportunità di acquisire informazioni dalle organizzazioni interessate dall'applicazione dei provvedimenti.

Il presidente GRECO, dato atto che il senatore Magnalbò, relatore sullo schema di decreto legislativo in titolo, ha concomitanti impegni, rinvia ad altra seduta la trattazione.

Schema di decreto legislativo concernente il recepimento della direttiva 2001/12/CE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, della direttiva 2001/13/CE, relativa alle licenze alle imprese ferroviarie, e della direttiva 2001/14/CE, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (n. 215)

(Osservazioni all'8ª Commissione: esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, e rinvio)

Il senatore CHIRILLI introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rilevando preliminarmente che il provvedimento in esame interviene a ridisciplinare la materia del trasporto ferroviario, e in particolare l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale, provvedendo a recepire tre direttive contenute nell'allegato B della legge comunitaria 2001, le direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE, 2001/14/CE, che modificano precedenti direttive che hanno disciplinato la liberalizzazione del trasporto ferroviario. Le tre direttive hanno l'obiettivo di contribuire a sviluppare ulteriormente l'apertura del mercato alla concorrenza, a garantire l'accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture e l'utilizzo ottimale delle stesse, nonché a promuovere la sicurezza secondo standard e criteri di controllo comuni in ambito europeo. Le direttive pongono principi e linee di indirizzo comuni su alcuni temi di fondamentale importanza per la creazione di un mercato unico europeo dei trasporti ferroviari e per l'efficacia delle riforme di liberalizzazione messe in atto dai vari paesi membri. Tali temi sono quelli relativi ai canoni di accesso, al regime di accesso alle reti nazionali dei vari paesi membri, alla ripartizione di capacità delle infrastrutture ferroviarie e al regime di fornitura dei servizi alle imprese ferroviarie.

In particolare, la prima direttiva, la n. 2001/12/CE, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, estende gli obblighi di separazione contabile tra servizi di trasporto e gestione dell'infrastruttura già previsti dalla direttiva 91/440/CEE, prevedendo ulteriori garanzie per l'accesso equo e non discriminatorio all'infrastruttura, in particolare attraverso la separazione di talune funzioni essenziali. È prevista la separazione delle funzioni relative alla sicurezza, anche con la creazione di un organismo di regolamentazione del settore ferroviario indipendente, al quale attribuire le funzioni che determinano l'accesso all'infrastruttura. Le imprese ferroviarie possono comunque essere coinvolte in modo non discriminatorio nell'attuazione e nel controllo degli standard di sicurezza. La definizione di impresa ferroviaria viene tra l'altro estesa, comprendendo anche le imprese che forniscono la sola trazione. La direttiva definisce inoltre la rete ferroviaria transeuropea per il trasporto merci, che consta delle linee ferroviarie e delle linee di accesso ai principali terminali e porti, prevedendo quindi una disciplina transitoria per l'estensione dei diritti di accesso a tale rete delle imprese ferroviarie titolari di una licenza per il trasporto internazionale di merci. Ciò dal 2003, in vista della completa apertura della rete ferroviaria dal marzo 2008.

La seconda direttiva, n. 2001/13/CE, che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, è diretta a garantire a tutte le imprese ferroviarie interessate ad operare sul mercato un trattamento equo, trasparente e non discriminatorio, estendendo i principi relativi alle licenze contemplati dalla direttiva 95/18/CE a tutte le imprese attive nel settore; infatti l'ambito di applicazione, anteriormente alla direttiva 2001/13, era esplicitamente limitato ad alcune tipologie di servizio di trasporto ferroviario, indicate dall'articolo 10 della direttiva 91/440/CEE, vale a dire ai servizi di trasporto effettuati da associazioni internazionali di imprese ferroviarie e ai trasporti combinati internazionali di merci. Sono previste inoltre misure atte ad assicurare un migliore adempimento degli obblighi di informazione nei confronti della Commissione e degli Stati membri.

La terza direttiva, n. 2001/14/CE, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza, provvede ad abrogare la direttiva 95/19/CE. Essa interviene – come esplicitato nei considerando – in quanto le direttive 91/440/CEE e 95/19/CE, pur avendo definito un quadro generale per l'assegnazione della capacità di infrastruttura ferroviaria, non hanno tuttavia impedito di variare notevolmente la struttura e il livello dei diritti dovuti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e la forma e la durata delle procedure di assegnazione della capacità. Essa prevede in particolare la pubblicazione di un prospetto informativo della rete da parte del gestore dell'infrastruttura, prospetto che determina l'infrastruttura disponibile per le imprese ferroviarie e le informazioni necessarie sulle condizioni di accesso alla stessa. La determinazione dei diritti di accesso all'infrastruttura e le funzioni di ripartizione e assegnazione di capacità possono essere affidate al gestore dell'infrastruttura, a condizione che questi sia indipendente dalle imprese ferroviarie sul piano giuridico, organizzativo e decisionale. Al gestore può essere altresì affidata la riscossione dei diritti di accesso e di utilizzo dell'infrastruttura, per i quali sono comunque indicati dei parametri. La direttiva prevede inoltre, in raccordo con la direttiva 2001/12/CE, la necessaria costituzione in ogni Stato membro di un organismo di regolazione – che può essere anche il Ministero competente – il quale deve avere requisiti di indipendenza rispetto alle imprese ferroviarie, ai richiedenti e al gestore dell'infrastruttura; a tale organismo sono presentati i reclami relativi alle decisioni assunte dal gestore dell'infrastruttura. È prevista inoltre la certificazione di sicurezza dell'impresa ferroviaria, che deve essere rilasciata da un organismo indipendente da enti o imprese che prestano servizi di trasporto ferroviario. La previsione di opportuni sistemi di assegnazione della capacità di infrastruttura ferroviaria, insieme alla presenza di operatori concorrenziali, è tra l'altro considerata uno strumento per realizzare un migliore equilibrio tra i modi di trasporto e per sviluppare l'intermodalità, mentre l'ottimizzazione dell'utilizzo dell'infrastruttura da parte dei gestori dovrebbe comportare la riduzione dei costi dei trasporti.

Per completezza va ricordata la direttiva 2001/16/CE, concernente l'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, contenuta nell'allegato B della legge comunitaria n. 39/2002, la cui attuazione non è oggetto dello schema di decreto legislativo in esame.

Il relatore CHIRILLI illustra poi il contenuto degli articoli dello schema di decreto legislativo.

Gli articoli da 1 a 3 dettano le disposizioni generali, con le quali sono stabiliti l'oggetto e l'ambito di applicazione, i principi della disciplina, le definizioni.

Gli articoli da 4 a 10 dispongono in merito alle regole di contabilità e bilancio, alle condizioni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, alla disciplina per il rilascio della licenza, nonché alle relative regole di validità, al certificato di sicurezza, la cui disponibilità è condizione per l'utilizzo dell'infrastruttura.

Gli articoli da 11 a 15 sono dedicati al gestore dell'infrastruttura, soggetto autonomo e indipendente dalle imprese operanti nel settore dei trasporti, rispetto al quale sono disciplinati i principi organizzativi e funzionali, i compiti, con particolare riguardo all'accesso all'infrastruttura da parte delle imprese ferroviarie, all'elaborazione e all'aggiornamento di un prospetto informativo della rete (presupposto per l'assegnazione di capacità dell'infrastruttura), i rapporti tra il gestore dell'infrastruttura e lo Stato, nonché il sistema di contabilità del gestore.

Gli articoli da 16 a 21 trattano dei diritti e canoni, relativi all'accesso e all'utilizzo dell'infrastruttura. In tale ambito sono regolati anche i servizi che il gestore dell'infrastruttura è tenuto a fornire alle imprese, in parte senza oneri aggiuntivi, in parte dietro pagamento di corrispettivi. Sono inoltre previsti sistemi di compensazioni per la mancata copertura di determinati costi, nonché l'adozione di un sistema di controllo delle prestazioni del trasporto ferroviario da parte del gestore dell'infrastruttura, entro il 31 dicembre 2003.

Gli articoli da 22 a 35 disciplinano l'assegnazione della capacità di infrastruttura, cui è preposto il gestore dell'infrastruttura, soggetto indipendente rispetto ai richiedenti, che provvede in maniera equa, trasparente, non discriminatoria e nel rispetto del diritto comunitario. La disciplina riguarda i diritti connessi alla capacità di infrastruttura, la stipula di accordi quadro tra il gestore dell'infrastruttura e richiedente (che può anche essere un soggetto diverso dall'impresa ferroviaria), la richiesta di capacità specifiche di infrastruttura (tracce orarie), il contratto per la concessione dei diritti di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, il riesame da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in qualità di organismo di regolazione, delle determinazioni del gestore dell'infrastruttura ferroviaria in materia, le procedure per l'assegnazione di capacità da parte del gestore dell'infrastruttura, la cooperazione per l'assegnazione della capacità di infrastruttura su più reti ferroviarie tra gestore dell'infrastruttura e i gestori degli altri paesi, al fine dell'assegnazione efficiente della capacità su più reti nazionali, la procedura di programmazione e coordinamento tra più richiedenti, la definizione di infrastruttura saturata e le procedure per porre

rimedio alla saturazione, l'infrastruttura specializzata, l'utilizzo delle tracce orarie e la possibilità del gestore di imporne la rinuncia in caso di sottoutilizzo.

Gli articoli da 36 a 40 dettano le disposizioni finali, nell'ambito delle quali sono previsti ulteriori obblighi delle imprese ferroviarie, l'individuazione dell'organismo di regolazione nel Ministero delle Infrastrutture e i relativi compiti, le abrogazioni esplicite, la clausola di cedevolezza espressa delle disposizioni del provvedimento con riguardo alle competenze delle regioni in relazione all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, l'entrata in vigore del decreto, per il quale si prevede una *vacatio legis* di 90 giorni.

Il relatore si sofferma quindi sui profili di compatibilità del provvedimento con la normativa comunitaria.

Per quanto riguarda le definizioni contenute nell'articolo 3 dello schema, alcune di esse non appaiono pienamente coincidenti con quelle previste dalle direttive, in particolare per quanto riguarda la definizione di richiedente, di gestore dell'infrastruttura e di rete. Si ritrova inoltre una definizione ulteriore, correlata alla disciplina prevista per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, concernente un titolo autorizzatorio ulteriore rispetto alla licenza, titolo richiesto per le imprese ferroviarie che intendano svolgere alcune tipologie di trasporto. Le direttive oggetto di recepimento stabiliscono un insieme di condizioni finalizzate all'accesso equo e non discriminatorio all'infrastruttura ferroviaria, prevedendo in particolare una licenza obbligatoria e valida in tutta la Comunità per tutte le imprese ferroviarie.

Per quanto concerne il rilascio delle licenze, l'articolo 3 della direttiva 95/18/CE, come modificata dalla direttiva 2001/13/CE, prevede che l'ente che rilascia le licenze non presti direttamente i servizi di trasporto e sia indipendente dagli organismi e dalle imprese di trasporto che prestano tali servizi. L'articolo 7 dello schema di decreto legislativo prevede che tale funzione sia attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il medesimo Ministero è individuato quale organismo di regolazione dall'articolo 37 del provvedimento, sulla base dell'articolo 30 della direttiva 2001/14/CE, la quale ammette espressamente che l'organismo di regolazione possa essere anche il Ministero, precisando comunque i requisiti di indipendenza del soggetto competente rispetto al gestore dell'infrastruttura e alle imprese ferroviarie, oltre che agli organismi preposti all'assegnazione di capacità e alla determinazione dei diritti.

Per quanto concerne il rilascio del certificato di sicurezza, il cui possesso figura tra le condizioni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, l'articolo 10 dello schema in titolo attribuisce tale funzione al gestore dell'infrastruttura. L'art. 32 della direttiva 2001/14/CE prevede in particolare – per l'ottenimento del certificato – la dimostrazione di requisiti di sicurezza relativi al personale, al materiale rotabile e all'organizzazione interna dell'impresa, e che il certificato debba essere rilasciato dall'organismo designato a tal fine dallo Stato membro in cui è situata l'infrastruttura. Tale articolo 32 fa esplicitamente riferimento al gestore dell'infra-

struttura, in alternativa all'autorità pubblica, per quanto concerne l'approvazione del materiale rotabile. La direttiva 2001/12/CE ha peraltro previsto in via generale, all'articolo 7, che la certificazione di sicurezza sia di competenza di enti o imprese indipendenti da enti o imprese che prestano servizi di trasporto ferroviario.

Il provvedimento in esame attribuisce, inoltre, sempre al gestore dell'infrastruttura – sulla base di quanto previsto dalla direttiva 2001/14/CE – le procedure di assegnazione della capacità dell'infrastruttura, nonché la determinazione dei diritti dovuti per l'utilizzo dell'infrastruttura e la riscossione degli stessi; la citata direttiva, agli articoli 4 e 14, richiede comunque che il gestore debba essere indipendente dalle imprese ferroviarie sul piano giuridico, organizzativo e decisionale, dovendo altrimenti lo Stato membro attribuire i compiti citati ad un diverso organismo rispondente a tali requisiti.

Il senatore MANZELLA si sofferma sul particolare interesse di natura turistica e culturale che le piccole tratte locali possiedono nel nostro paese. Auspica di esse una valorizzazione maggiore.

La senatrice DE ZULUETA, traendo spunto dalla scissione esistente tra Ferrovie dello Stato S.p.A. e Rete ferroviaria italiana S.p.A., ritiene opportuno che a livello europeo venga effettuata una valutazione sull'accessibilità delle reti agli operatori degli Stati membri.

Il senatore BEDIN, in riferimento alle problematiche sottese dallo schema di decreto all'esame, si interroga sulla reale effettività ed efficienza delle politiche di concorrenza spinta attuate nel settore e se non sia più opportuna una rivisitazione di tali politiche.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il senatore Bedin sottopone all'attenzione della Giunta la possibilità di discutere dei temi dibattuti in sede di Convenzione europea, oramai nelle battute conclusive.

Il presidente GRECO concorda con il senatore BEDIN, rilevando anche, come segnalato dal senatore Manzella nella seduta di ieri, l'opportunità di procedere all'audizione dei rappresentanti governativi in vista dell'imminente semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea. Al riguardo, ritiene possa essere utile un'audizione congiunta con la 3^a Commissione.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

GIOVEDÌ 29 MAGGIO 2003

Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 14,10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione dell'avvocato dello Stato di Venezia, Giampaolo Schiesaro

(Svolgimento e conclusione).

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Giampaolo SCHIESARO, *avvocato dello Stato di Venezia*, interviene sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Michele VIANELLO (DS-U) e Paolo RUSSO, *presidente*, ai quali replica Giampaolo SCHIESARO, *avvocato dello Stato di Venezia*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia l'avvocato Giampaolo Schiesaro, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del magistrato di Cassazione in congedo, Franco Giampietro

(Svolgimento e conclusione).

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Franco GIAMPIETRO, *magistrato di Cassazione in congedo*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia l'avvocato Franco Giampietro, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del professore associato di diritto amministrativo e di diritto minerario presso l'Università «La Sapienza» di Roma, Renato Federici

(Svolgimento e conclusione).

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Renato FEDERICI, *professore associato di diritto amministrativo e di diritto minerario presso l'Università «La Sapienza» di Roma*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il professore Renato Federici, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 15,45 alle ore 15,55.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 29 MAGGIO 2003

201^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,30.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero delle infrastrutture e trasporti (n. 228)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA riferisce sullo schema di decreto in titolo, che tiene conto della nuova disciplina dettata dall'articolo 1 della legge n. 81 del 2001, che ha introdotto la figura dei Vice Ministri, segnalando, per quanto di competenza, che, in base al criterio fissato dall'articolo 3, comma 3 della legge n. 137 del 2002, che disciplina in generale gli uffici di diretta collaborazione dei Vice Ministri, dalla riorganizzazione di tali uffici non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Tuttavia, poiché il provvedimento in esame non è corredato di relazione tecnica, non risulta possibile verificare se le previsioni in esso contenute rispettino effettivamente tale criterio. In particolare, l'articolo 1, comma 4 prevede una rimodulazione del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, nell'ambito delle centotrenta unità complessivamente attribuite agli uffici di diretta collaborazione del Ministro, assegna a ciascun Vice Ministro sedici nuovi collaboratori, tra i quali vengono poi nominati (anche tra soggetti estranei all'amministrazione) il capo della segreteria e cinque nuove figure con specifiche funzioni tecniche. Al fine di valutare l'effettiva invarianza degli oneri derivanti da tale riorganizzazione rispetto agli stanziamenti fissati dal bilancio a legislazione vigente, ritiene pertanto necessario acquisire elementi di quantificazione,

che facciano tuttavia riferimento non alle piante organiche di diritto, ma al personale effettivamente in servizio, in quanto il bilancio a legislazione vigente non assegna risorse finanziarie a posizioni di pianta organica non effettivamente occupate. Solo così, inoltre, il meccanismo di compensazione di cui all'articolo 1, comma 6, che prevede che gli eventuali maggiori oneri siano compensati considerando indisponibili un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario, risulterebbe in grado di assicurare l'invarianza degli oneri. Infatti, se la prevista riduzione riguardasse posizioni in organico teoriche (cui non corrispondono, cioè, effettive dotazioni di bilancio), o se non avesse luogo nel medesimo esercizio finanziario in cui sorgono gli ulteriori oneri, essa non sarebbe idonea a garantire il conseguimento di risparmi di spesa.

Il sottosegretario VEGAS, in risposta ai rilievi formulati dal relatore, osserva che la clausola di invarianza degli oneri posta nello schema in esame è analoga a quella già adottata in altri provvedimenti simili. Per quanto concerne poi l'esigenza che gli incarichi di funzione dirigenziale da rendere indisponibili al fine di conseguire i necessari risparmi di spesa si riferiscano a posizioni effettivamente in organico, e che vi sia contemporaneità tra gli oneri derivanti dal provvedimento e i risparmi stessi, sottolinea che le posizioni oggetto della norma attengono ad incarichi dirigenziali di seconda fascia per i quali sono già previsti dalla legislazione vigente provvedimenti di mobilità. Inoltre, poiché il Ministero dell'economia e delle finanze è tenuto ad asseverare, preliminarmente, tali provvedimenti di mobilità, ritiene comunque garantito il rispetto della necessaria corrispondenza temporale tra il sorgere degli oneri e il conseguimento dei risparmi.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.

